SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

268ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1978

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente CARRARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domande all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 11453

Presentazione di relazioni 11453

Trasmissione di domanda 11453

CONGEDI 11451

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 11454

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11451

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 11452

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 11452, 11495

Presentazione di relazioni 11453

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 11451

Seguito della discussione:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » **(1164)**, d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » **(1116)**, d'iniziativa popolare.

Stralcio degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1116:

PRESIDENTE . . . . . 11454 e *passim*
BAUSI (*DC*) 11459, 11487
BOMPIANI (*DC*) 11469, 11483, 11489
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . . 11454 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

* COCO (*DC*) . . . . . *Pag.* 11457, 11494
CODAZZI Alessandra (*DC*) . 11464, 11468, 11478
DE GIUSEPPE (*DC*) . . . . . 11455 e *passim*
MANCINO (*DC*) 11485
NENCIONI (*DN-CD*) 11477
PECORINO (*Misto-MSI-DN*) 11466
PERNA 11489, 11492
PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) . . . . 11459 e *passim*
PITTELLA (*PSI*), *relatore* . . . 11461 e *passim*
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*), *relatore* . . . 11454

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione 11494

GOVERNO

Variazioni nella composizione . . *Pag.* 11451

INTERROGAZIONI

Annunzio 11495

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 17 MAGGIO 1978 11498

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 10 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonino per giorni 30, Colombo Vittorino (Lombardia) per giorni 8, Fenoaltea per giorni 20 e Nenni per giorni 6.

Annunzio di variazioni nella composizione del Governo

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, la seguente lettera:

« Roma, 11 maggio 1978

Mi onoro informare la Signoria vostra onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole avvocato professore Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto mi è stato conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero dell'interno.

Firmato: Giulio ANDREOTTI ».

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1978, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2110. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro » (1152-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 2091. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni » (1212).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 12 maggio 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SIGNORI, CAMPOPIANO, MINNOCCI, DE MATTEIS, MARAVALLE, DALLE MURA, POLLI, FERRALASCO, COLOMBO Renato, PITTELLA, FINESSI, FOSSA e SEGRETO. — « Unificazione dei criteri di determinazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione e di volo per ufficiali e sottufficiali delle Forze

armate e riliquidazione del relativo trattamento pensionistico » (1209);

ROSSI Raffaele, POLLASTRELLI, BONDI, BERTONE, DI MARINO, MODICA, MAFFIOLETTI, BERTI, BOLLINI, SCUTARI, DE SABBATA e BONAZZI. — « Riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio » (1210).

In data 12 maggio 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1978, n. 114, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1978 » (1211).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo » (985-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (699-*B*) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (terzo provvedimento) » (1201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CIPELLINI e LUZZATO CARPI. — « Norme di modificazione degli ordinamenti delle aziende di credito, aventi natura di istituti di credito di diritto pubblico, e degli istituti e aziende di credito autorizzati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, aventi natura di enti di diritto pubblico » (1168), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ARIOSTO ed altri. — « Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi ordinari e riservati a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonchè ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale » (1187), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro » (1152-B) (*Approvato dal Senato e modifica-*

to dalla Camera dei deputati), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni » (1212) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 11 maggio 1978, a nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il senatore Del Nero ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (963).

In data 12 maggio 1978, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Murmura, sul disegno di legge: « Estensione ad altre categorie di personale della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato » (870);

dal senatore Maffioletti, una relazione unica sui disegni di legge: Deputati Vagli Maura ed altri; Cassanmagnago ed altri. — « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » (915) e: Codazzi Alessandra ed altri. — « Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici » (343).

In data 12 maggio 1978, a nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), il senatore Scutari ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del Mezzogiorno » (1173).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Mezzapesa per inosservanza degli obblighi previsti da alcune norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 81, capoverso, del Codice penale e 5 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230) (*Doc.* IV, n. 55).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Le domande di autorizzazione a procedere in giudizio annunciate nella seduta del 10 maggio 1978 — *Doc.* IV, nn. 53 e 54 — sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . In data 12 maggio 1978, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Giacalone, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Marangoni (*Doc.* IV, n. 51);

dal senatore Manente Comunale, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, n. 52).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente autonomo del porto di Trieste, per gli esercizi 1973, 1974 e 1975 (*Doc.* XV, n. 14).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (1164), d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*), **e « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » (1116), d'iniziativa popolare**

Stralcio degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1116

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità », d'iniziativa popolare.

I senatori ricordano che nella seduta di giovedì 11 maggio l'incombente procedurale costituito dalla proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164, non approvata dall'Assemblea, fu esaurito.

L'Assemblea è ora chiamata a deliberare sull'ordine del giorno n. 1 presentato dai senatori Tedesco Tatò Giglia e Pittella. Invito, quindi, il senatore segretario a dare nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Il Senato,

tenuto conto del fatto che larga parte della pubblica opinione sollecita che siano adottate tutte le iniziative volte a prevenire i casi in cui l'aborto può essere determinato dallo stato di abbandono in cui verserà il nascituro;

rilevato che sono all'esame della 2ª Commissione permanente del Senato numerosi disegni di legge concernenti l'adozione speciale, l'affidamento familiare e l'assistenza all'infanzia;

mentre rinnova l'impegno ad esaminare l'importante questione congiuntamente ai menzionati disegni di legge, nel rispetto del principio della tutela del valore sociale della maternità,

sollecita il Governo e, nell'ambito della loro autonomia e competenza, le regioni, i comuni e i consorzi di comuni a predisporre concretamente i mezzi assistenziali volti al medesimo fine.

9. 1164. 1 TEDESCO TATÒ Giglia, PITTELLA

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Giglia Tedesco Tatò, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A , *relatore.* Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164, la nostra Assem-

blea è chiamata a deliberare sulla proposta di stralcio, avanzata dai relatori, degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1116.

D E G I U S E P P E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è a conoscenza, il disegno di legge n. 1164 contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza è stato abbinato al disegno di legge relativo all'accoglienza della vita umana e la tutela della maternità, cioè il disegno di legge di iniziativa popolare. Su questo disegno di legge di iniziativa popolare io desidererei brevemente soffermarmi per sottolineare l'importanza di un contributo che è stato offerto al Senato e al Parlamento da una iniziativa che ha mobilitato in pochissimo tempo migliaia e migliaia di persone. In un paese che sembra disattento, poco incline a trovare motivi di meditazione, il problema della vita ha richiamato in tutte le regioni l'attenzione preoccupata di quanti si sono chiesti in quale misura il disegno di legge n. 1164 avrebbe potuto negativamente influire nello sviluppo della nostra società, nella tutela di princìpi che, come abbiamo avuto la possibilità di sottolineare molte volte, appartengono non al patrimonio di un movimento politico ma alle scelte costituzionali compiute dal nostro paese. Ecco perchè mi sembra che intorno all'iniziativa del movimento per la vita ci sia stata una presa di coscienza collettiva alla quale non possiamo non dare il massimo rilievo e la massima importanza. E anche le incomprensioni che abbiamo, intorno a simile iniziativa, notato su qualche giornale e su quale rivista, anche quelle incomprensioni od il sorriso che qualche volta si è accennato per una iniziativa del genere hanno subìto una profonda modificazione successivamente; segno evidente che quando si coinvolgono valori talmente vicini, valori che toccano così profondamente con l'intelligenza e col cuore dei cittadini i problemi dello sviluppo della nostra società, non si può non avvertire il massimo senso di responsabilità anche da coloro i quali inizialmente erano portati a non valutare quelle affermazioni con l'attenzione che esse meritavano. Noi ovviamente in questo disegno di legge di iniziativa popolare ritroviamo moltissima parte delle nostre argomentazioni; ritroviamo in questo disegno di legge una sofferta immagine, un sofferto esame per dare al problema della maternità non la risposta dura ed inconcludente della legalizzazione dell'aborto, ma per dargli la risposta umana, viva che la gente attende, cioè di tutte quelle iniziative che, a cominciare dalle ricerche scientifiche per giungere alla concreta solidarietà del volontariato, servono a creare prima dell'aborto un sistema di filtri, un sistema di iniziative, di presenze, di solidarietà, di collaborazioni che sembrano essere le uniche risposte valide che la società può dare al tormento, alla preoccupazione, all'ansia, al dolore della donna e della famiglia. Certamente noi avremmo voluto che su questo disegno di legge più che sull'altro, pervenuto dalla Camera dei deputati, la Commissione avesse potuto riflettere, discutere, avesse compiuto le sue scelte. Se ciò avesse fatto siamo convinti che non soltanto il milione e duecentomila dei nostri concittadini che in poco tempo hanno raccolto le firme intorno a questo disegno di legge, ma una larghissima parte del nostro paese, vorrei dire, se alcune affermazioni hanno — e certamente lo avranno — un contenuto di esattezza e di verità, vorrei dire, l'intero paese si sarebbe ritrovato intorno alle scelte che il disegno di legge di iniziativa popolare ci proponeva di compiere.

Ma noi non siamo in maggioranza in Commissione e non siamo neppure in maggioranza in Aula: lo abbiamo verificato nell'ultima seduta allorquando la nostra richiesta di non passaggio all'esame degli articoli non è stata approvata da quest'Assemblea. Con ciò non voglio dire che prendiamo atto di essere in minoranza e quindi non facciamo la nostra battaglia: noi, secondo le procedure che il Regolamento consente, faremo per intero tutto ciò che la nostra coscienza,

la nostra natura di movimento vicino a desideri, ad aspirazioni, ad ansie delle nostre popolazioni ci invita a fare, faremo per intero il nostro dovere. Ma per quanto riguarda il disegno di legge di iniziativa popolare siamo di fronte ad un bivio, ad una scelta che si pone alla nostra coscienza. Proprio perchè siamo convinti che questo disegno di legge non sostiene cose di poco conto, cose che possono apparire importanti ma non lo sono, proprio perchè siamo certi che questo disegno di legge è la risposta autenticamente valida e seria per una prevenzione che accolga, con il tormento della donna, l'altra esigenza, quella di salvare la vita che la donna ha dentro di sè, ci troviamo, ripeto, di fronte ad una scelta. Se non accettassimo la proposta dello stralcio finiremmo probabilmente con il far sì che certe soluzioni, che oggi sembrano largamente accolte, sfuggano per sei mesi alla possibilità di esame da parte del Senato della Repubblica. Ora, su questo argomento riteniamo che non si debbano perdere non dico sei mesi, ma neppure sei giorni. Ed anzi, quanto più avanti va una legge che abbiamo definito e torniamo a definire legge di morte, tanto più bisogna correre ai ripari con delle iniziative valide che contrappongano ad uno sterminio di innocenti il tentativo di salvare quante più vite umane è possibile.

Per questa ragione, riconoscendo che il disegno di legge del Movimento per la vita contiene tanti princìpi di estrema importanza e di estrema validità, con rammarico, ma per via delle norme procedurali che ci pongono, ripeto ancora, al bivio di una scelta, aderiamo allo stralcio: ringraziando anche da questi banchi quanti hanno con generosità trovato nella loro intelligente partecipazione la possibilità di offrire a noi legislatori un contributo, valorizzando il significato dell'iniziativa di legge popolare. Infatti l'iniziativa popolare, svincolata da certe logiche anchilosanti che molte volte le forze politiche finiscono con l'assumere, probabilmente senza molta convinzione, perchè si è creata una certa cornice entro la quale devono muoversi, ci richiama a delle scelte che sono più consone con la nostra civiltà e con la nostra cultura. Ecco perchè il Gruppo della democrazia cristiana, signor Presidente, si appresta ad esprimere voto favorevole allo stralcio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli da 1 a 18 del disegno di legge n. 1116. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Avverto che gli articoli dei quali è stato deliberato lo stralcio costituiscono un nuovo disegno di legge, contrassegnato dal numero 1116-*bis*, che torna automaticamente, secondo la prassi, all'esame delle competenti Commissioni.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164, nel testo proposto dalle Commissioni riunite 2ª e 12ª.

Si dia lettura dell'articolo 1.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi sociosanitari, nonchè altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Lo Stato tutela la vita umana sin dal suo inizio nel concepimento, riconosce il valore

sociale della maternità e promuove le condizioni per la procreazione cosciente e responsabile.

A tal fine provvede all'istituzione e allo sviluppo dei servizi sociali, assistenziali, sanitari e culturali e realizza interventi diretti a rimuovere le condizioni di ordine psicologico, economico, sociale ed ambientale che possono ostacolare la piena realizzazione del diritto alla vita e l'armonico sviluppo della persona umana ».

1.1 COCO, DE GIUSEPPE, BOMPIANI, BUSSETI, CODAZZI Alessandra, CRAVERO, BAUSI, RUFFINO

Al primo comma, sostituire le parole: « dal suo inizio » *con le altre*: « fin dal suo inizio nel concepimento ».

1.2 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

C O C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . Per illustrare l'emendamento all'articolo 1 da noi presentato ritengo che sia anzitutto opportuno rivedere e analizzare le varie proposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge approvato dalla Camera.

Questo, al primo comma, dice: « Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio ». Tale espressione, secondo l'intenzione di coloro che l'hanno elaborata e quello che dice anche la relazione di maggioranza, significa che lo Stato protegge e tutela la vita umana fin dal momento del concepimento e non fin dal momento della nascita: quindi, se un significato deve avere questa prima proposizione dell'articolo 1, è un significato chiaramente antiabortista.

Il secondo comma dispone: « L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite ». Questa disposizione, come abbiamo sempre sostenuto, è più una indicazione di buona volontà da parte di coloro che l'hanno proposta, che non un testo con preciso significato normativo e comunque, se tale significato ha questa disposizione, è contrastato dal seguito della legge e soprattutto dagli articoli 4 e 5.

Cosa significa: « L'interruzione volontaria della gravidanza... non è mezzo per il controllo delle nascite »? Che cosa significa: « controllo delle nascite »? Se questa espressione deve avere il significato che tutti le attribuiamo, controllo delle nascite significa programmazione demografica che avviene oggi in tanti modi preventivi della gravidanza, sulla liceità dei quali vi sono opinioni contrastanti, secondo le diverse posizioni religiose, morali, umane. Dobbiamo però realisticamente prendere atto che nel nostro ordinamento positivo certi strumenti di limitazione preventiva delle nascite sono accettati, tant'è vero che, se non ricordo male, alcuni farmaci che servono a questo fine rientrano nelle prescrizioni mutualistiche.

Ciò dovrebbe significare che l'aborto è lecito in tutti i casi, ma non in quelli in cui viene usato per una qualsiasi pianificazione delle nascite, cioè per limitare le nascite quando la famiglia o quando la madre ritengono di dover evitare la gravidanza.

Se ricordo quello che è stato detto in Commissione la prima volta che si discusse di questa legge — se non ricordo male, ma mi augurerei di ricordare male — un collega, attaccando la legge da sinistra, nonostante sedesse nei banchi della destra, disse che era troppo limitativa e che non si poteva, per esempio, vietare l'aborto ad una ragazza che doveva affrontare una competizione sportiva e aveva quindi la necessità di rinviare la gravidanza. Superando questa, che è stata e può essere una battuta, torniamo ad osservare che appunto pianificazione demografica significa non gravidanza, non maternità, possibilità di rifiutare la maternità quando per motivi di ordine familiare e personale, quindi non per preoccupazioni riguardanti la sa-

lute fisica o psichica della madre, si ritiene di non accettare la gravidanza.

Se esaminiamo l'articolo 4 là dove indica le cause che, in base a questa legge, giustificano l'interruzione della gravidanza, leggiamo che tale interruzione è possibile quando « il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari ». Vi è già un contrasto quindi in questa legge tra l'enunciazione di carattere generale contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 e l'enunciazione di significato normativo preciso dell'articolo 4, perchè il rifiuto della maternità per particolari condizioni economiche, sociali o familiari rientra proprio in quel concetto di pianificazione e di controllo delle nascite che, in base al secondo comma dell'articolo 1, non si dovrebbe permettere.

Qui, però, mi si potrebbe obiettare che, in base all'articolo 4, la interruzione della gravidanza è giustificata non per qualsiasi preoccupazione riguardante le condizioni economiche, sociali o familiari, ma quando da queste preoccupazioni nasce un pericolo per la salute psichica della madre. Si può senz'altro obiettare che questa distinzione è troppo sottile, perchè evidentemente ogni grave preoccupazione può comportare un pericolo, o comunque un'angustia che si riflette sulla salute psichica; ma anche a ciò concedere, bisogna considerare che in base all'ultimo comma dell'articolo 5, allorchè da parte del medico del consultorio o del medico di fiducia si accerta la mancanza di una delle cause che legittimerebbero l'aborto, tuttavia dopo 7 giorni l'aborto è sempre possibile. Evidentemente in questo caso l'aborto viene utilizzato come controllo delle nascite, in chiaro contrasto con il secondo comma dell'articolo 1 della legge.

Di fronte a questa contraddizione, qual è la nostra posizione? Bisogna fare una chiara scelta tra le due componenti di questa legge che sono decisamente in contrasto tra loro. Abbiamo sempre parlato di tutela della vita, ed anche poco fa il collega De Giuseppe ha detto che lo Stato deve fare tutto per favorire la nascita della vita. Questa è la nostra posizione, ma anche gli altri Gruppi che sono preoccupati preminentemente dei problemi di carattere umano e sociale che comporta l'attuale situazione, si dice, di aborti clandestini generalizzati, hanno scritto e detto che scopo fondamentale di questa legge deve essere quello di prevenire l'aborto e non invece di favorirlo e di legittimarlo.

Quindi due dovrebbero essere gli scopi della legge: quello di trovare le strutture idonee per prevenire l'aborto (noi diciamo prevenire l'aborto, dando una possibilità a tutti di venire alla vita e di avere quell'assistenza da parte dello Stato, intendendo Stato nell'espressione più generale, che è necessaria e doverosa; altri invece dicono di prevenirlo anche con altri mezzi). Questo è uno degli scopi della legge e con tale scopo è assolutamente in contrasto quello di liberalizzare, come abbiamo detto e come purtroppo dobbiamo ribadire, indiscriminatamente l'aborto.

Quindi noi invitiamo il Senato a fare una scelta chiara tra questi due scopi contrastanti. Nè possiamo accettare che si dica: intanto liberalizziamo l'aborto perchè così tutto verrà alla luce, poi lo Stato potrà intervenire meglio per prevenirlo. Questa è una logica che non comprendiamo e che comunque prevediamo che sarà contrastante con la realtà concreta che sorgerà da questa legge. Perchè in seguito a questa legge la liberalizzazione dell'aborto porterà inevitabilmente a darci minor carico di tutto ciò che riguarda la prevenzione dell'aborto e di tutto ciò che riguarda la tutela della maternità. Infatti si dirà che ormai il problema dell'aborto è superato. Sarà un discorso sbagliato ma questo è il discorso che si farà.

Ed allora noi riteniamo che sia più logico il ragionamento inverso: intanto, siccome l'aborto è considerato un male — ed

io seguo qui il ragionamento che fanno anche i colleghi dello schieramento opposto — siccome lo scopo principale dell'intervento dello Stato deve essere quello di prevenire l'aborto e di rimuoverne le cause, riteniamo che sia più logico, riteniamo che sia più giusto dire intanto, come abbiamo proposto nel nostro emendamento, che lo Stato tutela la vita umana sin dall'inizio del concepimento e a tal fine provvede a tutto ciò che è necessario.

Per questi motivi ritengo che in base ad una conseguenzialità logica e morale necessaria, se gli scopi della legge sono quelli indicati dalla legge stessa e nella relazione di maggioranza, questo nostro emendamento dovrebbe essere accettato e pertanto ne raccomando all'Aula l'accoglimento.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro emendamento è molto semplice. Si tratta di modificare la quarta riga del primo comma dell'articolo 1 laddove dice: « e tutela la vita umana dal suo inizio », dicendo invece: « fin dal suo inizio nel concepimento ». Noi crediamo che, proprio all'inizio della discussione sugli articoli di questa legge, sia necessario uscire da questo equivoco che è il primo dei mille equivoci, la prima delle mille anormalità che sono contenuti in questa legge.

Qui bisogna decidere, e decideremo con un voto, se la vita umana inizia nel momento della nascita o se inizia nel momento del concepimento. Io non sono un medico e non sono neanche un giurista; vado a lume di logica e di buon senso. E la logica e il buon senso dicono che la vita umana inizia nel momento del concepimento.

Allora non capisco perchè questo dato di fatto non debba essere contemplato nelle prime battute di una legge così importante. Cosa vuol dire: « tutela della vita umana dal suo inizio »? Non vuol dire niente.

Vogliamo specificare qual è l'inizio della vita umana? Non sono dotto in queste cose, ma so che nel 1967 a Washington ci fu un congresso molto importante, la prima conferenza internazionale sull'aborto. In quella occasione il gruppo medico, che era composto da rappresentanti di tutte le correnti di pensiero, concluse a maggioranza assoluta, diciannove contro uno, in questa maniera: « La maggioranza dei membri di questa commissione non ha potuto individuare un momento fra l'incontro dello sperma con l'ovulo e la nascita del bambino, in cui si potesse affermare che il concepito non aveva vita umana ». E ancora: « I cambiamenti che intervengono fra il momento dell'annidamento, il momento in cui l'embrione ha sei settimane, il feto ha sei mesi e il neonato una settimana o raggiunge l'età adulta, non sono che diversi stadi di un processo di sviluppo e di maturazione ».

Possiamo citare per ore testi di studiosi che su questo punto sono stati di una chiarezza estrema, studiosi provenienti anche da correnti che oggi si dichiarano abortiste. Chiedo quindi che questo emendamento venga posto in votazione: sono curioso di vedere chi stabilirà, oggi al Senato della Repubblica, che la vita umana inizia a nove mesi dal concepimento o nel momento del concepimento. Sarà una verifica molto interessante.

B A U S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, mi sembra che l'emendamento proposto dal collega Coco e da lui illustrato sia una sorta di carta di tornasole rispetto a quelle esigenze di chiarezza, di lealtà e di sincerità nella rispondenza fra i concetti e le parole, in relazione alle quali ci soffermammo in sede di discussione generale.

Credo che nessuno possa negare che nel corso della discussione non è stato posto in dubbio quello che fino a qualche mese fa forse poteva anche esserlo; nessuno cioè ha posto in dubbio che il concepito sia già un individuo appartenente alla specie umana, neanche coloro che, attraverso lo stesso ra-

gionamento, giungono a conclusioni diverse da quelle alle quali riteniamo di dover pervenire. E la stessa scienza moderna — è stato detto da tutti, dal relatore Pittella e dal relatore di minoranza — in modo chiaro e ineccepibile ha stabilito che il concepito è un individuo appartenente alla specie umana che si svilupperà fino alla morte senza modificazioni qualitative, ma solo quantitative, sin dall'inizio della vita, unico, irripetibile e insostituibile.

In relazione a queste considerazioni dobbiamo prendere atto che abbiamo non solo obbligo formale di collegamento dei nostri atti di carattere legislativo con le indicazioni contenute nella Carta costituzionale, ma abbiamo anche un obbligo di coerenza di carattere generale in base al quale le parole che si dicono debbono trovare poi una effettiva rispondenza nei concetti che la legge deve esprimere.

L'emendamento illustrato dal collega Coco pone come punto fondamentale, che deve illuminare il contenuto globale della legge, una frase in ordine alla quale domando quali possono essere i motivi per i quali si debba dare una risposta negativa o almeno dubitativa o di non preciso ed esplicito consenso: lo Stato tutela la vita umana fin dal suo inizio nel concepimento.

Se è vero che per riconoscimento di tutti è stato detto che è allora che la vita ha inizio, domando con quale coerenza riteniamo viceversa di non dover significare a parole esplicite nella legge questa indicazione che costituisce il motivo, il modo, la chiave di lettura della legge medesima. D'altra parte credo che, allorchè si parla di tutela della vita umana fin dal concepimento, non si faccia nè un'affermazione di carattere confessionale nè un'affermazione che discende da princìpi di carattere religioso: facciamo un'affermazione che è la conseguenza coerente di alcune indicazioni che sono via via affiorate e che si sono via via solidificate in modo indiscutibile anche nel corso del lungo dibattito.

Allora mi domando: quali possono essere i motivi per i quali dobbiamo esprimere il consenso a questo emendamento? Certo, mi rendo conto della preoccupazione di non muovere una virgola perchè questo viene rappresentato come un disastro sotto altri aspetti; mi preme confermare che non condivido l'ipotesi del disastro, anche perchè tra l'altro abbiamo dinanzi a noi il tempo necessario perchè ciò non sia, in qualunque ipotesi. Si dovrebbe perciò riuscire a compiere un salto per superare questo ostacolo, che ritengo grave sotto ogni profilo, per cui si valuta la legge non in sè medesima ma in funzione di elementi esterni che sono i tempi che stanno dinanzi a noi.

Se questo non sarà, come credo che non debba essere, mi domando qual è il motivo per il quale non si debba approvare l'articolo 1 in una formulazione che non nasce per emendamento del Gruppo democratico cristiano o di coloro che lo hanno firmato, ma che nasce come conclusione logica ed ineccepibile di tutto il contenuto di un dibattito, alla quale, con analoghi termini e con risultati sostanzialmente concorrenti, sono pervenuti tutti coloro che nel dibattito stesso sono intervenuti.

Credo che non si possa negare che la tutela della vita umana costituisca il fondamento di ogni comunità statale organizzata: un ordinamento giuridico non sarebbe meritevole di questo nome, non potrebbe essere così definito ove non ponesse al centro di ogni altra sua considerazione la protezione della vita umana. Nella Costituzione abbiamo tre articoli estremamente significativi al riguardo: l'articolo 2, che è stato così puntualmente commentato dal collega Bompiani, che ha ricordato anche i momenti della sua formazione; l'articolo 30 e l'articolo 31, secondo comma. Si ha la visione ampia di una protezione della famiglia nel suo significato più intero di protezione di tutto quello che accade in questo delicatissimo sistema del congegno più grande che è il congegno sociale.

Quali motivi di merito possono impedire l'approvazione di un emendamento che ha come suo contenuto per un verso la conferma di un preciso dettato costituzionale e per altro verso la conferma di una conclusione alla quale sono giunti tutti coloro che sono intervenuti, dando atto senza ecce-

zioni che la vita umana esiste fin dal concepimento?

È questo l'unico modo per coordinare questa legge ad un principio di carattere generale che presiede alle nostre istituzioni: quello che vede come punto fondamentale di difesa, attorno al quale ruota tutto il resto (compresi lo Stato e la società), la persona umana, meritevole di rispetto anche quando non è in condizione di difendersi da sola ma ha bisogno dell'opera di tutti noi anche attraverso l'affermazione di princìpi quali sono quelli previsti nell'articolo 1 illustrato nell'emendamento del senatore Coco.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P I T T E L L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con attenzione le argomentazioni apportate dai senatori Coco e Bausi sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1. In realtà ho potuto constatare che sia l'articolo 1 della legge n. 1164, sia l'emendamento sostitutivo di questo articolo non fanno altro che enunciare princìpi generali, ribadendo concetti in realtà già esistenti anche nella nostra Costituzione.

Pertanto una sostanziale differenza non pare esserci rispetto all'articolato del disegno di legge n. 1164 ed anzi laddove l'articolo 1 del disegno di legge n. 1164 porta l'attribuzione di funzioni e competenze non solo allo Stato, ma alle regioni e agli enti locali per promuovere e sviluppare servizi sociosanitari, diventa di maggiore completezza ed aderenza agli scopi che si intendono perseguire.

È per questo che i relatori si dichiarano contrari alla sostituzione e sostengono l'articolato della legge n. 1164.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2 ci pare che si tratti di un voler specificare e ribadire un concetto, quello dell'immanenza della vita nello zigote, che già è apparso abbastanza chiaro sia nelle relazioni, sia nelle repliche e che appare abbastanza chiaro anche nell'articolato, per cui rigettiamo anche l'emendamento 1.2 e sosteniamo l'articolo 1 così come è contenuto nel disegno di legge n. 1164.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

D E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Concordo pienamente con quanto ha detto il relatore di maggioranza senatore Pitella quando afferma che l'articolo 1 enuncia dei princìpi e veramente mi pongo il problema se sia dal punto di vista tecnico-giuridico corretto fare delle leggi che enunciano dei princìpi: le leggi dovrebbero enunciare delle norme giuridiche immediatamente operative; le norme programmatiche eventualmente stanno nella Costituzione.

Comunque, senza entrare nel merito di ciò che ormai mi sembra, non soltanto per questa ma anche per altre leggi, una consuetudine verso la quale va l'attività parlamentare, siamo d'accordo che si tratta di princìpi. Ma proprio perchè si tratta di princìpi noi presentiamo un emendamento interamente sostitutivo che parte da una logica la quale inverte il processo mentale che è alla base del disegno di legge che legalizza l'aborto.

Basterebbero le cose che sono state dette dai colleghi Coco e Bausi per richiamare le motivazioni che sono a fondamento della nostra iniziativa.

Mi sia consentito fare alcune brevissime ulteriori considerazioni. Quando si afferma che la tutela che si presta è la tutela... (*interruzione del senatore Cipellini*) ... dal momento del concepimento rispetto...

P R E S I D E N T E . Senatore Cipellini, la prego!

C I P E L L I N I . Volevo dire che se è una dichiarazione di voto, bene; se è una replica al relatore non mi pare che sia consentita.

P R E S I D E N T E . Lei stia calmo perchè il senatore De Giuseppe ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto; se poi esonda questo servirà meglio al giudizio dell'Assemblea. Senatore De Giuseppe, prosegua.

D E G I U S E P P E . La ringrazio, signor Presidente, e non credo di meritare la censura del senatore Cipellini.

Per quanto riguarda la tutela dal concepimento è cosa ben diversa dalla tutela della vita nuova dal suo inizio. Io sono padre come sarete padri moltissimi di voi che siete qui: quante volte abbiamo posto la mano sul ventre di nostra moglie allorquando dal terzo o quarto mese abbiamo avvertito un movimento di un essere che è la vita e l'abbiamo già riconosciuto prima ancora di guardarlo negli occhi quando è nato? Sono certamente questioni di principio ma sono questioni di principio che stanno a indicare quale è la diversa posizione culturale che si assume dinanzi ad un problema non di secondaria importanza, senatore Cipellini, ma il problema essenziale della vita perchè noi parliamo, in quest'Aula, per via di aborti che non furono scelti dalle nostre madri. Come quando si afferma che si garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile laddove il nostro emendamento molto più umilmente, e se me lo consentono i colleghi molto più realisticamente, parla di promuovere le condizioni per la procreazione cosciente e responsabile. Io vorrei ricordare ai colleghi che queste cose conoscono meglio di me, anche ai colleghi che per via dell'età hanno conosciuto drammi ai quali la mia età mi ha impedito di partecipare, come il nazismo abbia trovato nella sua stessa legislazione, la legislazione tedesca, la possibilità di giustificare con parole, che quando furono scritte certamente non prevedevano i drammi che si sarebbero verificati ad Auschwitz o a Dachau, come il nazismo, dicevo, abbia trovato la possibilità di giustificare certe obbrobriose scelte proprio richiamandosi a dei principi giuridici che quelle leggi avevano affermato così; così come stiamo affermando noi il principio che garantiamo il diritto alla procreazione cosciente e responsabile; e quando la procreazione non fosse cosciente e responsabile lo Stato che cosa fa? Non se ne preoccupa più? Si preoccupa solo della procreazione cosciente e responsabile, ma anche quella che non fosse cosciente e responsabile è egualmente vita di un uomo che potrà nel ciclo, dall'inizio alla fine, svilupparsi; e lo Stato, ove non si trattasse di una procreazione cosciente e responsabile, direbbe: il problema non mi riguarda? Come anche tutta la questione delle iniziative sociali, signor Presidente, noi la vediamo finalizzata ad un intervento per la tutela della vita, laddove il disegno di legge abortista la vede finalizzata ad evitare che l'aborto sia utilizzato come controllo delle nascite.

Mi consenta di dire che affermare cose di questo genere, all'inizio di 19 articoli che parlano esclusivamente di aborto e consentono l'aborto sempre, in qualunque caso, purchè trascorrano sette giorni, è veramente, colleghi, meritare quella parola che è stata rivolta nei confronti di questa legge e che suona male, ma che rispecchia il senso della mancanza di coraggio di dire realmente ciò che questa legge vuole: introdurre l'aborto; e lo introduce, malgrado le buone intenzioni, anche come controllo delle nascite, perchè quando l'aborto è così generalizzato diventa, lo si voglia o no, lo dica l'articolo 1 o non lo dica, lo strumento attraverso il quale il controllo delle nascite di fatto si realizza.

Per queste ragioni, il Gruppo della democrazia cristiana vota per l'emendamento presentato dal senatore Coco. (*Vivi applausi dal centro*).

P I S A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Onorevole Presidente, poichè la dizione dell'emendamento presentato

da noi è identica a quella contenuta nell'emendamento presentato dal Gruppo democristiano, noi ritiriamo il nostro emendamento e voteremo quello democristiano.

Desidero soltanto aggiungere due parole. La precisazione relativa alla tutela della vita umana fin dal suo inizio nel concepimento è una precisazione importante, perchè il voto che darà oggi il Senato della Repubblica avrà un seguito. Infatti è evidente che la parte abortista questo principio non lo accetta, e se non lo accetta il motivo è molto chiaro: per la parte abortista la vita inizia al momento della nascita. Se il Senato della Repubblica respingerà questo emendamento, verrà così consacrato (penso anche sotto il profilo giuridico) che la vita incomincia al momento della nascita. Ma allora qualcuno mi dovrà spiegare come si fa a punire una donna che vorrà abortire dopo il novantesimo giorno. Infatti, se sarà stabilito che la vita incomincia al momento della nascita, e che, di conseguenza, prima della nascita non esiste (è una cosa, un gatto, come disse una volta alla televisione Adele Faccio), come si farà poi a punire chi vorrà abortire dopo il novantesimo giorno?

Noi dunque ci dichiariamo favorevoli all'emendamento democristiano che comprende anche il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Coco e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà ora alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

L'emendamento 1. 2 è stato ritirato. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 2.

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a*);

d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, contribuiscono a far superare le cause che inducono la donna all'interruzione della gravidanza.

A tal fine, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, i consultori familiari forniscono direttamente l'assistenza necessaria alla donna in stato di gravidanza, la informano sui diritti ad essa spettanti e sui servizi sociali ed assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti sul territorio; nella preminente tutela e nel rispetto della personalità della donna, operano per la corresponsabilizzazione del padre, anche al di fuori del matrimonio, alle esigenze ed ai bisogni della maternità; prestano tutta l'assistenza e la collaborazione necessarie perchè la donna concretamente consegua i benefici che le competono ed usufruisca dei servizi che vengono offerti ».

2. 1 CODAZZI Alessandra, DE GIUSEPPE, BOMPIANI, COCO, BUSSETI, CRAVERO, BAUSI, RUFFINO

Sopprimere il secondo comma.

2. 2 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

Presidenza del vice presidente VALORI

CODAZZI ALESSANDRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI ALESSANDRA. L'articolo 2 del disegno di legge n. 1164, a prima vista non sembra molto dissimile dalle proposte avanzate dai senatori del Gruppo democristiano nella precedente tornata di dibattito sulla questione dell'aborto (vedi disegno di legge n. 515 a firma Bartolomei ed altri). In effetti la filosofia che regge l'articolato, specificatamente nell'articolo 2, è ambigua come tutto il disegno di legge n. 1164 che, proponendosi come norma per la tutela sociale della maternità, di fatto introduce il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. L'ambiguità è già palese nel primo comma dell'articolo 2, laddove si legge che i consultori familiari contribuiscono a fare superare le cause che inducono la donna all'interruzione della gravidanza. È chiaro che se l'obiettivo fosse quello enunciato anche nella relazione di maggioranza e in numerosi interventi dello schieramento abortista, di liberare la donna dall'aborto, i colleghi senatori dello schieramento abortista non dovrebbero avere alcuna difficoltà ad accogliere l'emendamento da noi proposto, che mira a fare dei consultori la struttura attraverso la quale rimuovere le cause di interruzione della gravidanza stessa.

I consultori familiari, secondo lo spirito e la lettera della legge n. 405 del 1975, debbono contribuire a far superare quelle cause di varia natura che possono provocare nella donna perplessità rispetto al portare avanti la sua gravidanza. Il nostro emendamento, che va letto all'interno dei successivi emendamenti che si riferiscono alla materia dei consultori, supera la sostanza burocratica dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1164, secondo il quale vi è una erogazione di servizi che è di carattere informativo e comunque generica (basterebbe leggere il paragrafo *d*) dell'articolo 2). La filosofia invece che regge la proposta d'emendamento del Gruppo democristiano è animata con precisione dalla consapevolezza dei diritti e dei doveri, quindi delle responsabilità, dei due soggetti concomitanti rispetto al concepimento, la madre e il padre; è animato dal profondo rispetto per il diritto alla vita del concepito e, ancora, dall'esigenza di tutela del-

la personalità della donna. Infatti il nostro emendamento dice che per realizzare il fine di aiutare la donna a superare le cause che la inducono alla interruzione della gravidanza « i consultori familiari forniscono direttamente l'assistenza necessaria alla donna in stato di gravidanza, la informano sui diritti ad essa spettanti e sui servizi sociali ed assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti sul territorio; nella preminente tutela e nel rispetto della personalità della donna, operano per la corresponsabilizzazione del padre... » eccetera.

Il nostro emendamento non considera la materia contemplata negli ultimi due commi dell'articolo 2: « I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali... »; ed ancora: « La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori ». Qual è il motivo? Già nel testo della legge del 20 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, è prevista nella finalità dei consultori la discussione con gli interessati sui mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile. Sembra quindi inutile riproporlo in questa sede. Quanto ai minori, il fatto di prevedere il loro accesso ai consultori per la somministrazione dei mezzi di controllo del concepimento, se risponde alla filosofia generale del disegno di legge n. 1164, è pur vero che ha un significato profondamente negativo, a nostro avviso, nel senso che tende a deformare la coscienza del minore. Di contro all'esigenza cioè che le strutture pubbliche orientino il giovane ad irrobustire la sua volontà e quindi a coltivare il senso della responsabilità di ogni suo atto, i consultori, per la minore, rischiano — e lo schieramento abortista questo lo sa — di ridursi a distributori di anticoncezionali. Si tratta quindi di una concessione evidente del fronte abortista alla domanda di alcune aree di adolescenti e di giovanissime in ordine alla libertà sessuale, intesa come punto cardine di una libertà assoluta, senza limiti, al centro della quale c'è la legittimazione di ogni atto che risponda ad un impulso, ad un desiderio, ad un bisogno disancorato dalla valutazione delle conseguenze che l'atto comporta. Questo è un costume che si è introdotto nelle nostre scuole, persino nei rapporti familiari e civili, e che inutilmente si condanna con parole anche molto severe dagli stessi sostenitori di questa proposta, nel tentativo di un distinguo che non tiene conto, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità giovanile, della esigenza di educazione alla coerenza interiore e quindi della tutela della unità bio-psico-fisica del minore stesso.

Quanto al penultimo comma, che stabilisce che i consultori familiari possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base, resta la perplessità sulla indeterminatezza dell'articolato, peraltro una indeterminatezza che si rileva anche per altri articoli di questa legge. Non c'è dubbio della necessità, quanto meno, di chiarire la natura e i compiti di queste formazioni sociali, poichè non sono esplicitati i criteri in base ai quali si possa poi riconoscere più o meno la idoneità delle formazioni chiamate in causa.

La perplessità quindi, per questo aspetto, non è tanto sul principio quanto sulla qualità oltre che sulla quantità di questa partecipazione e quindi sulla utilità reale dell'introduzione nel consultorio di queste formazioni sociali. Noi riteniamo infatti che, se è vero che la donna è oppressa dal dubbio, è travolta dalla paura oppure da problemi che ritiene e sente drammatici, e, ancora, se è vero — almeno questo è stato detto in molti interventi in quest'Aula — che l'atto abortivo al tempo stesso la attrae come una liberazione e insieme la opprime come una colpa, ebbene, allora, come possiamo pensare di collocare questa donna al centro di un'attenzione affollata, di una solidarietà che può essere o generica oppure interessata, in consultori dove un po' tutti sono ammessi a far parte? E quale certezza, in definitiva, possiamo avere sugli scopi e cioè sulla correttezza delle finalità che tali idonee formazioni si prefiggono?

È per tutte queste valutazioni che noi riteniamo si debba chiarezza rispetto all'articolato dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1164 e proponiamo quindi, a sostituzione, il nostro emendamento.

P E C O R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la legge sui consultori è una legge che prevede la formazione di un ente che deve assistere affettuosamente, chiarire, spiegare le funzioni del consultorio e la situazione della donna per cercare di venirle incontro. È quindi un atto di amore. Ora, il fatto che nei consultori si voglia immettere il volontariato, il fatto che si voglia far affiancare dai volontari un ente pubblico, un ente che è pagato dallo Stato non mi sembra assolutamente opportuno. I volontari possono svolgere la loro opera poichè nessuno glielo può impedire, ma non dentro i consultori, fuori. Questo infatti che cosa potrebbe far supporre? Che a un certo momento gli abortisti entrino nel consultorio svuotandolo completamente della sua funzione.

Chiediamo quindi la soppressione del secondo comma proprio per la ragione che non vorremmo che nel consultorio ci fosse il volontariato. Il volontariato non è un qualcosa che si possa concepire in un ente pubblica, è una attività privata che ognuno può svolgere in un senso o in un altro senso, dove vuole, magari davanti alla porta del consultorio, ma non dentro.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P I T T E L L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 2. 1, sostitutivo dell'articolo 2, non può, a giudizio dei relatori, essere accolto perchè pare riduttivo e inoltre perchè si muove in una logica diversa. Invece la formulazione dell'articolo, così com'è nel disegno di legge, appare migliore, più appropriata e anche più estesa. Infatti riteniamo che costituisca un momento qualificante l'introduzione delle formazioni sociali le quali andranno regolate da criteri regionali. Allo stesso modo costituisce un momento qualificante quanto è contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 2, cioè la somministrazione, su prescrizione medica, anche alle minori, di sostanze anticoncezionali. Riteniamo che la responsabilità non si raggiunge impedendo alla minore di accedere al consultorio, bensì si ottiene favorendo una più completa conoscenza del proprio corpo e una migliore appropriazione dei concetti di sessualità.

Per questi motivi siamo contrari all'emendamento 2. 1. Siamo contrari anche all'emendamento 2. 2, dei senatori Crollalanza ed altri, perchè vorrebbe eliminare un punto importante della struttura consultoriale, quello della partecipazione attraverso le formazioni sociali garantite e organizzate secondo princìpi regionali. Per questi motivi i relatori affermano la loro contrarietà ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto al parere dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 1.

D E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, debbo ricordare ai colleghi che quando il Senato votò la legge istitutiva dei consultori, la legge n. 405 del 29 luglio 1975, le forze politiche su un argomento così delicato e importante compirono generosi sforzi unitari per raggiungere obiettivi molto apprezzabili. Ed è veramente motivo di tristezza constatare come quell'impegno che si verificò non solo per la legge istitutiva dei consultori, ma in tante altre vicende,

per questa legge, certo non meno importante della legge sui consultori, non si è verificato nè in Commissione nè in Aula. Ma proprio perchè restiamo fedeli alla impostazione della legge sui consultori, che vide convergere gli sforzi delle varie forze politiche, non possiamo non esprimere le nostre perplessità nei confronti del modo in cui oggi i consultori vengono modificati dalla legge che legalizza l'aborto. Proprio per essere stati tra coloro che hanno condiviso la necessità dei consultori in Italia, è inevitabile che il nostro emendamento cerchi di riproporre con coerenza una materia che invece viene stravolta con il disegno di legge n. 1164.

Le mie non sono semplici affermazioni perchè con il testo proposto con il disegno di legge n. 1164 in realtà o diciamo delle cose che già esistono nella legge sui consultori (e quindi non facciamo altro che ripetere, anche qui, da un punto di vista di tecnica legislativa, sbagliando, perchè le leggi sbagliano nel momento in cui riprendono gli eguali concetti contenuti in norme che sono ancora in vigore per aggiungere un aggettivo, un avverbio o una virgola: così il povero interprete finisce col non sapere a quale norma giuridica dover fare riferimento; pertanto da questo punto di vista sarebbe inutile lo sforzo legislativo che stiamo compiendo) oppure creiamo situazioni nuove destinate a determinare confusioni gravi.

I colleghi ricorderanno per quanto tempo in Commissione discutemmo per cercare di comprendere quali mai fossero le formazioni sociali di base; ne discutemmo tanto che di fronte alla domanda specifica che ponemmo (di cosa si tratta, quali organizzazioni sono? Cerchiamo di individuarle) si giunse a dire: va bene, poi ci sarà un ordine del giorno in Assemblea che chiarirà quali sono queste idonee formazioni sociali. Siamo venuti in Assemblea e l'ordine del giorno non c'è; perchè non c'è? Perchè questa legge vive nella vaghezza, nel contorno sfumato, nelle cose non precise, perchè poi, via via che gli scivoloni ci saranno, tutto potrà rientrare nella logica di una legge che non ha compiuto se non una sola scelta: quella della legalizzazione dell'aborto.

Inoltre, oltre che creare confusione, il testo proposto per il voto snatura i consultori; li snatura per le osservazioni che sono state fatte dalla collega Codazzi. Affidiamo ai consultori tante cose e le indichiamo alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*); non ci rendiamo conto che li stiamo svilendo a semplici distributori di pillole anche per le minorenni. Non ci rendiamo conto che una cosa è l'educazione sessuale, sulla quale siamo tutti perfettamente d'accordo, e un'altra cosa è l'uso indiscriminato di medicinali che, a parte considerazioni di altra natura, dal punto di vista medico, dal punto di vista scientifico (non sono medico, ma ognuno di noi legge i giornali e credo che su questo ne sappia quanto i medici, anche se non con esattezza scientifica), lasciano, oggi come oggi, delle notevoli perplessità: sono medicinali che, anche se ad un certo momento si assicura essere completamente innocui, nel corso del tempo, compiute le verifiche, manifestano la loro pericolosità.

Da questo fatto, signor Presidente, deriva il motivo per il quale il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore dell'emendamento Codazzi; e vota a favore — mi sia consentito ripeterlo — nella logica dei consultori: cioè noi non vogliamo che quell'incontro politico valido di forze che esprimevano diverse esigenze ma riuscivano intorno alla legge dei consultori a trovare un punto di feconda intesa venga snaturato trasformando la logica, la funzione e la necessità dei consultori.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Alessandra Codazzi e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà ora alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 2 è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« I consultori familiari contribuiscono inoltre a garantire il diritto alla vita del concepito.

A tale fine forniscono direttamente l'assistenza psicologica e sociale alla donna in stato di gravidanza e propongono all'ente locale competente gli interventi per l'assistenza economica, qualora la gravidanza e la nascita del figlio creino alla donna o alla famiglia problemi che, per la loro gravità, non siano superabili autonomamente e neppure attraverso il ricorso agli interventi già garantiti dalle leggi dello Stato e delle Regioni e forniti dalle strutture operanti nel territorio.

Tali interventi devono, ove possibile, realizzarsi nel normale ambiente di vita, essere concordati con la donna e realizzarsi, ove opportuno o necessario, anche attraverso il nucleo familiare e la collaborazione delle associazioni del volontariato ».

2.0.1 CODAZZI Alessandra, DE GIUSEPPE, BOMPIANI, COCO, BUSSETI, CRAVERO, BAUSI, RUFFINO

CODAZZI ALESSANDRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI ALESSANDRA. La proposta di emendamento, precedentemente illustrata, già prefigurava con chiarezza la linea della Democrazia cristiana rispetto al rapporto tra i consultori e la donna in stato di gravidanza.

Nel precedente emendamento, infatti, si puntava a realizzare, attraverso il consultorio, un sostegno diretto alla donna, appunto per farle superare le cause che la inducevano a interrogarsi sulla possibilità o meno di continuare la gravidanza.

Questo secondo emendamento completa il primo: esso investe il consultorio del dovere morale e civile di contribuire a garantire il diritto alla vita del concepito e, quindi, assume, in continuità con il precedente emendamento che purtroppo è stato respinto, la finalità di tutelare oltre alla vita della madre la vita del bambino.

Nel secondo comma dell'emendamento, si chiama concretamente in causa l'ente locale competente per interventi di assistenza economica alla donna e alla famiglia, qualora gli interventi previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni e forniti dalle strutture operanti nel territorio non si fossero rivelati sufficienti.

La proposta, quindi, si muove nella logica dello stretto rapporto cittadino-comune che è un obiettivo, e già un segno, della politica perseguita del decentramento di funzioni e di poteri al comune stesso, soprattutto in ordine ai problemi più acuti del cittadino.

Se realmente si intende operare quel salto di qualità per cui la maternità viene considerata ed avvertita come un fatto sociale, bisogna o bisognerebbe partire di qui, ossia dalla mobilitazione di tutte le forze politiche, amministrative e sociali intorno al bambino, la cui vita è in pericolo o è messa in pericolo anche da una serie di valutazioni di ordine economico.

Di questo ordine di valutazioni non può non farsi carico, infatti, a nostro avviso, la società nel suo complesso e particolarmente quella società nella quale è immediatamente inserita la donna in questione.

È questo, secondo noi, un atto doveroso, un'occasione di verifica della capacità di rispondere alla duplice esigenza di rispetto della libertà e della giustizia: la libertà, in questo caso, del concepito di venire al mondo e la giustizia, in questo caso, della società che si fa carico di mettere la donna nelle condizioni di gestire la maternità senza l'alibi di una discriminazione sociale ed economica. Voglio dire che nel nostro emendamento ci sforziamo di realizzare quello che è nell'intento di tutti, almeno a parole — e soprattutto in questi giorni fortemente sottolineato — cioè il proposito di mutare all'interno della società i rapporti tra libertà e giustizia. Il secondo comma del nostro emendamento è facilmente comprensibile. Infatti riafferma la centralità del nucleo familiare e del normale ambiente di vita per una serena maternità e al tempo stesso per l'armonico sviluppo del feto. E quindi, secondo il nostro emendamento, si dispone che gli interventi, ove possibile, si realizzino « nel normale ambiente di vita e nella famiglia stessa ». Così gli interventi delle associazioni di volontariato, secondo il nostro emendamento, si innestano, quando è possibile, nell'ambiente in cui la donna si trova o nell'ambiente nel quale la donna vuole collocarsi.

In definitiva riteniamo che questo emendamento completi il precedente emendamento 2. 1; purtroppo questo emendamento è stato respinto ma con maggiore forza noi chiediamo ai colleghi l'approvazione di questo secondo nostro emendamento, perchè è direttamente volto a tutelare la vita del concepito ossia dell'essere che è assolutamente il più debole.

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la collega Codazzi ha già esposto con molta chiarezza e molta precisione quale è lo scopo di questo emendamento, che non si sovrappone e non esclude affatto l'articolo 2, ma si aggiunge a maggior chiarimento del testo e per raggiungere determinate finalità che effettivamente, ad una lettura anche attenta dell'articolo così come è stato redatto, non ci sono sembrate sufficientemente esplicitate.

Infatti non si può non rilevare, direi così, un certo tono distaccato, burocratico alla lettura dell'articolo 2 della n. 1164. Quando infatti al punto *a*) si dice che: « i consultori assistono la donna in stato di gravidanza informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio », e quando al punto *b*) si dice che: « i consultori assistono la donna in gravidanza informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante », indubbiamente si stabiliscono adempimenti positivi ed utili alla prevenzione dell'aborto, perchè la donna spaventata al pensiero di una maternità non desiderata può ignorare le previdenze economiche e sociali che lo Stato le accorda, appunto per la « protezione » della maternità stessa. E la necessità di una congrua informazione è evidente.

Posso anche riconoscere che, allorchè si recita al punto *c*) che: « i consultori assistono la donna in stato di gravidanza attuando direttamente o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a*) », ci si pone in un « crescendo » di interventi consultoriali, sulla bontà dei quali tutti concordiamo.

Però dove si ritorna ancora su una posizione vaga, abbastanza sfumata e per noi insufficiente, è quando si dice al punto *d*): « contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza ».

E se per alcuni aspetti l'uso del condizionale (« potrebbero indurre ») può conferire maggiore ampiezza alla capacità di intervento del consultorio (perchè coprirebbe una serie di cause, di motivazioni le più recondite, le più personali, le più lontane ad

essere pensate) per altri aspetti l'uso del condizionale sfuma quella che è la praticità dell'articolo e la capacità di incidere in concreto sulle ansie che la donna stessa presenta al momento in cui dibatte in se stessa, e con gli operatori del consultorio, il proposito abortivo.

Proprio per venire incontro a queste difficoltà che si rilevano alla lettura del testo dell'articolo 2 della legge, penso che sia giustificato il nostro emendamento che recita: « I consultori familiari contribuiscono inoltre a garantire il diritto alla vita del concepito. A tale fine forniscono direttamente l'assistenza psicologica e sociale alla donna in stato di gravidanza e propongono all'ente locale competente gli interventi per l'assistenza economica, qualora la gravidanza e la nascita del figlio creino alla donna o alla famiglia problemi che, per la loro gravità, non siano superabili autonomamente e neppure attraverso il ricorso agli interventi già garantiti dalle leggi dello Stato e delle Regioni e forniti dalle strutture operanti nel territorio ».

« Tali interventi devono, ove possibile, realizzarsi nel normale ambiente di vita, essere concordati con la donna e realizzarsi, ove opportuno o necessario, anche attraverso il nucleo familiare e la collaborazione delle associazioni del volontariato ».

Sottoscrivo pienamente quanto ha detto la senatrice Codazzi: con l'emendamento che noi proponiamo c'è la riaffermazione che il consultorio è impegnato anche nell'attuare la tutela del secondo interlocutore, del secondo protagonista del discorso, cioè del concepito. La gravidanza non viene considerata nell'ottica esclusivamente personalistica della donna, ma viene introdotto un precetto (che del resto era anche nella legge n. 405 del 1975, ma è qui ribadito con maggior forza) cui deve far riferimento con piena responsabilità chi opera nel consultorio e cioè: oltre a considerare la posizione della donna, deve essere umanamente considerata anche la posizione del concepito. È qui il significato più profondo dell'emendamento che noi proponiamo, espresso già nel primo comma.

C'è poi un secondo aspetto che mi piace sottolineare. Nell'emendamento 2. 0. 1 diciamo: « ... A tale fine forniscono direttamente l'assistenza psicologica e sociale alla donna in stato di gravidanza... ». Con questo vogliamo riportare le finalità e la operatività del consultorio a quella che, proprio nella sua definizione in termini e nella sua evoluzione storica, è stata l'essenza del movimento consultoriale, cioè l'assistenza di tipo psicologico e di tipo sociale alla donna. Tutti voi avrete certamente seguito l'evoluzione del concetto di « consultorio » attraverso la legislazione regionale, a partire dalla legge quadro n. 405 (1975). In tre anni, in pratica, sono comparse circa 15 leggi di attuazione regionale; ma se leggete non tra le righe ma proprio esplicitamente, il consultorio in queste leggi viene visto certamente come « strumento » del servizio di assistenza alla gravidanza ed alla maternità, ma viene concepito sempre come « organo periferico sanitario », cioè di assistenza di tipo sanitario. In altre parole, viene, in pratica, a coincidere con la rete ambulatoriale ostetrico-ginecologica e solo raramente, in qualche legge regionale, è esplicitata l'alta consulenza fornita da un'*équipe*, che comporta anche la presenza dello psicologo. Ora, contare su quella preparazione di psicologia spicciola che può avere l'ostetrico (che indubbiamente è la persona cui si rivolge per prima la donna gestante) ed affidare a lui, dicevo, la soluzione di tutte le problematiche di tipo psicologico e sociale che possono apparire come cause perlomeno di ansia per la donna e tali da indurre a ricercare l'interruzione della gravidanza, rappresenta una limitazione delle potenzialità che potrebbe avere il consultorio, qualora gestito secondo il modulo non dell'« ambulatorio ostetrico », ma dell'interdisciplinarità con la presenza di psicologi e sociologi.

Pertanto a mio avviso sarebbe opportuno riconsiderare questa necessità e far sì che, mediante l'introduzione dell'emendamento che proponiamo, si possa raddrizzare la tendenza che oggi sta assumendo l'organizzazione sanitaria regionale in questo settore: evitare cioè che proprio in quei centri che

erano stati concepiti per venire incontro prevalentemente alle necessità di tipo psicologico e sociale della donna, non si faccia altro che della pura e semplice « assistenza perinatologica », per importante ed insostituibile che essa sia.

Trovo infine molto opportuno e valido quanto richiamava la senatrice Codazzi illustrando l'emendamento, cioè che l'assistenza erogata dal consultorio « debba svolgersi preferibilmente nel normale ambiente di vita della donna ». Voi capite anche lo scopo, chiamiamolo « educativo » nei confronti della società, oltre che della donna, di questa proposizione, perchè serve proprio a far superare, ad esempio, tutta quella serie di pregiudizi che ancora ci sono nei confronti della gravidanza illegittima e così via. Il consultorio chiede, in questo modo, la collaborazione attiva della donna: quindi viene a responsabilizzarla nei confronti della prosecuzione della gravidanza. Non è più una soluzione assistenziale promessa oppure esposta in una maniera, consentitemi l'espressione, « asettica », come « informazione di quello che si può fare », ma è una corresponsabilizzazione alla pari tra l'operatore sociale e la donna, che insieme vengono a stabilire che cosa va fatto per la prosecuzione ottimale della gravidanza.

Molto opportuno è anche il richiamo, nel testo dell'emendamento, della possibile collaborazione delle associazioni del volontariato. Non è chi non veda come i compiti dei consultori siano immensi, se correttamente valutati; è dunque opportuno apporre ogni contributo, non in opposizione, ma in affiancamento, fornito dalle associazioni del volontariato. Le quali poi, rispondenti ad esigenze della cultura cattolica fra le più gelosamente difese ed esplicate nel corso dei secoli, sono anche l'espressione di quella sollecitudine umana di cui tanto la donna in stato di angustie per la gravidanza ha bisogno.

Onorevoli colleghi, concludendo, la mia parte politica è intenzionata a fare del consultorio qualche cosa che (secondo del resto le proclamazioni provenienti anche dalle altre forze politiche) deve servire a estinguere gli aborti per indicazione sociale (non nascondiamoci che sono il 95 per cento di tutte le cause di interruzione della gravidanza). Noi pensiamo che non ci possa essere una « moralità » nella concezione di uno Stato che, da un lato, afferma di voler combattere l'aborto proponendo un servizio sociale di questo tipo e dall'altro concede l'aborto. Le due opzioni, offerte dalla stessa struttura, sono in contrasto insanabile; ma va per di più considerato con molta severità il fatto che, mentre la « certificazione » per ottenere l'aborto è abbastanza facile, così come si legge chiaramente attraverso le righe del testo dell'articolo 2, non viene predisposto compiutamente quel servizio di natura psicologica che « può » (io non dico: riesca sicuramente) fermare la donna da gesti non sufficientemente valutati. Pertanto vi invito ad esaminare la possibilità, nulla togliendo al testo che viene presentato per l'articolo 2, di inserire anche quanto è contenuto nell'emendamento 2. 0. 1, il cui merito, lo ripeto, è di richiamare il reale, più genuino fondamento del consultorio nella società di oggi.

Gli ambulatori ostetrici si possono fare in altri modi ed anche nei consultori: non è il problema di una rete sanitaria che stiamo affrontando, ma è il problema di quella rete di assistenza psicologica alla gestante che altrimenti non verremmo mai a realizzare se snaturiamo i compiti del consultorio pubblico, o non li precisiamo anche sotto questo profilo in questa legge.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P I T T E L L A , *relatore*. Credo che sarebbe stato indispensabile votare questo articolo aggiuntivo qualora fosse passato l'emendamento 2. 1. Poichè l'emendamento 2. 1 è stato respinto, non mi pare che questo emendamento aggiunga alcunchè all'articolo 2 già esistente nel disegno di legge n. 1164, chè anzi quell'articolo — potrei usare qui le parole adoperate dal senatore Bompiani poc'anzi — è addirittura ampliativo di

concetti che sono riportati in questo articolo aggiuntivo proposto.

Un consultorio certo non può, sui diritti spettanti, che informare; non può, sulle modalità idonee, che informare, ma un consultorio attua speciali interventi quando passa al momento operativo. Così, non mi pare criticabile il punto *d*): « il consultorio contribuisce a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza ». Infatti non è solo la struttura consultoriale ad intervenire in questo particolare settore ed in questo particolare momento, ma è uno degli elementi tendenti a fare in modo che la donna superi quelle cause che potrebbero indurla alla richiesta di interruzione di gravidanza per motivi sociali.

Queste le motivazioni per cui i relatori non ritengono di poter accogliere l'articolo aggiuntivo proposto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 0. 1, presentato dal senatore Alessandra Codazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Ricordo che su questo articolo non si svolgerà una discussione, a norma di Regolamento, ma possono essere solo espresse dichiarazioni di voto. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 3.

Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di lire 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

D E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Annuncio che il Gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'articolo 3 nel testo proposto. Non posso non ricordare ai colleghi che l'iniziativa dell'istituzione di un fondo per il potenziamento dei consultori, un fondo considerevole tenuto anche conto della situazione economica che il paese attraversa, era contenuta nel nostro disegno di legge n. 515, dei senatori Bartolomei ed altri. Se rifiutiamo in questo momento la paternità di un'iniziativa di tale disegno di legge che ritenevamo qualificante è perchè, dopo aver compiuto tutti i tentativi per portare l'Aula alla consapevolezza che stiamo snaturando i consultori, questi tentativi non sono riusciti.

L'ultima presa di posizione, quella della senatrice Codazzi e del senatore Bompiani, che cercavano di creare un quadrilatero che interessando il comune, la donna, il consultorio e il concepito, attraverso la sua tutela, veniva a realizzare in termini di modernità una funzione che oggi invece abbassiamo a livello di ambulatorio, ci porta a non vedere il motivo dell'impegno finanziario che noi stessi avevamo previsto ma che avevamo chiesto in un'ottica completamente diversa. Se oggi i consultori devono divenire i centri dove le cosiddette idonee formazioni sociali di base entreranno per creare un po' di confusione o, come si suol di-

re, di non corretta partecipazione, o diventeranno i luoghi ove la pillola verrà distribuita alle minorenni, non crediamo che la società nazionale debba addossarsi, in un momento così grave e difficile, un onere che poteva e doveva essere usato con finalità diverse. Per questa ragione, pur essendo stati i promotori dell'iniziativa, voteremo contro l'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Art. 4.

Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura sociosanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

4. 48 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana.

Ove la donna in stato di gravidanza si trovi in situazioni di particolare difficoltà di carattere psicologico, economico, sociale o familiare, i consultori familiari di cui alla legge 20 luglio 1975, n. 405, accertatane la consistenza, predispongono un completo piano di assistenza, nelle finalità e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti della presente legge, utilizzando ogni risorsa e sollecitando gli opportuni interventi della regione o degli altri enti competenti e delle organizzazioni di solidarietà civile.

Con il consenso della donna il consultorio prende contatti con i familiari della stessa e in particolare, ove possibile, con il padre del concepito, onde sollecitarne l'adempimento dei doveri morali e materiali.

Il consultorio concorre a promuovere nella donna la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana e la informa sul grado di sviluppo del concepito e sui rischi che l'intervento abortivo comporta.

Ove esista un proposito di aborto, il consultorio ne approfondisce le motivazioni e aiuta la donna a superarle ».

4. 1 CODAZZI Alessandra, DE GIUSEPPE, BOMPIANI, COCO, BUSSETI, CRAVERO, BAUSI, RUFFINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del codice penale, l'interruzione volontaria della gravidanza non è punibile quando è praticata al fine di evitare il pericolo attuale di un danno grave alla salute della donna, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile ».

4. 46 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 46 *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantun giorni ».

4. 3 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantadue giorni ».

4. 4 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantatre giorni ».

4. 5 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantaquattro giorni ».

4. 6 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantacinque giorni ».

4. 7 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantasei giorni ».

4. 8 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantasette giorni ».

4. 9 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantotto giorni ».

4. 10 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi cinquantanove giorni ».

4. 11 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessanta giorni ».

4. 12 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantun giorni ».

4. 13 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantadue giorni ».

4. 14 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantatre giorni ».

4. 15 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantaquattro giorni ».

4. 16 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantacinque giorni ».

4. 17 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantasei giorni ».

4. 18 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantasette giorni ».

4. 19 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantotto giorni ».

4. 20 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi sessantanove giorni ».

4. 21 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settanta giorni ».

4. 22 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantun giorni ».

4. 23 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantadue giorni ».

4. 24 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantatre giorni ».

4. 25 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantaquattro giorni ».

4. 26 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantacinque giorni ».

4. 27 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantasei giorni ».

4. 28 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantasette giorni ».

4. 29 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantotto giorni ».

4. 30 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi settantanove giorni ».

4. 31 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottanta giorni ».

4. 32 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantun giorni ».

4. 33 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantadue giorni ».

4. 34 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantatre giorni ».

4. 35 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantaquattro giorni ».

4. 36 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantacinque giorni ».

4. 37 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantasei giorni ».

4. 38 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantasette giorni ».

4. 39 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantotto giorni ».

4. 40 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 3, *sostituire le parole*: « entro i primi novanta giorni » *con le altre*: « entro i primi ottantanove giorni ».

4. 41 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

Sostituire la parola: « serio » *con l'altra*: « accertato ».

4. 42 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 1 *sostituire le parole*: « in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito », *con le altre*: « non altrimenti evitabile ».

4. 2 BOMPIANI, DE GIUSEPPE, COCO, BUSSETI, CRAVERO, BAUSI, RUFFINO, CODAZZI Alessandra

In via subordinata all'emendamento 4. 46, *sopprimere le seguenti parole*:

« in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito ».

4. 47 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 47, *sopprimere le parole*: « o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari ».

4. 43 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

In via subordinata all'emendamento 4. 47, *sostituire le parole*: « anomalie o malformazioni » *con le altre*: « deformazioni gravissime e irreversibili ».

4. 44 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

Sopprimere le parole: « o a un medico di sua fiducia ».

4. 45 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 risponde ad un disegno che è stato da me illustrato nell'intervento di merito in sede di discussione generale.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* N E N C I O N I) . La concezione che a nome del mio Gruppo ho esposto, di una disciplina, di una normativa del fenomeno aborto, risponde al concetto di illiceità dell'aborto stesso e risponde al concetto di salvaguardare, sotto il profilo tecnico, sotto il profilo etico, sotto il profilo sociale l'aborto eugenetico e l'aborto terapeutico.

Pertanto, tutte le sovrastrutture che contrastano con questa concezione sono state investite dai nostri emendamenti che si concretano nella soppressione dell'articolo 4, nella soppressione dell'articolo 5 e, per quanto concerne gli altri articoli, in una attività di coordinamento, lasciando vivere solo l'articolo 6 con tutta la sovrastruttura dei consultori, dell'assistenza e delle penalità.

Questa è la filosofia dei nostri emendamenti e si spiega la ragione dell'insistenza sul primo emendamento di questa serie. Cioè, in definitiva, nell'articolo 4 si prospetta la liceità dell'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni per ragioni che, secondo la disciplina della legge, ne determinano la liceità, la possibilità, per ragioni che incidono sulle condizioni di salute, sulle condizioni sociali, sulle condizioni familiari. Ora noi abbiamo fatto la considerazione che in realtà ogni incidente nel corso della maternità non può non incidere su una di queste ipotesi. Pertanto, quando si ipotizza che nei primi novanta giorni la gravidanza può essere interrotta se incide sulle condizioni di salute, sulle condizioni familiari, sulle condizioni sociali, sulle condizioni etiche, sulle condizioni economiche, io dico che in questa asindetica esposizione di ragioni non può assolutamente che intravvedersi la più completa liceità — questo la legge vuole —, in ogni circostanza, dell'aborto. Questo è un dato di fatto che non sfugge ad una elementare considerazione. Ora, noi non possiamo che respingere sia dal punto di vista etico che dal punto di vista giuridico — poichè i motivi etici sono un momento precedente ai motivi giuridici — la liberalizzazione dell'aborto, anche se viene mascherata con la ipocrisia di determinate ragioni che attengono all'economia, al diritto di famiglia, alla salute.

Non vi è uno spazio che non sia compreso in questo rosario amaro di ragioni che vengono indicate dall'articolo 4 e dall'articolo 5. Vorrei sfidare i nostri avversari a trovarmi un caso che non sia contenuto negli articoli 4 e 5. Perchè non si par-

la di liceità dell'aborto (che sarebbe la stessa cosa)? Perchè si deve scendere ad una ipocrisia normativa quando si propongono determinate ragioni che non lasciano spazio ad altre ragioni? Se noi rovesciassimo il contenuto della norma e stabilissimo quando nei primi novanta giorni non è permesso interrompere la gravidanza, potremmo anche riconoscere che la norma colloca le sue direttive con determinati divieti e con determinate autorizzazioni; ma evidentemente non vi è uno spazio che non sia coperto da queste ragioni autorizzative. Dunque tanto valeva, ripeto, con un articolo 4 e un articolo 5 porre il principio della libera disposizione per quanto concerne l'aborto; sarebbe stato certamente più chiaro, più coraggioso, più rispondente alla realtà.

Ecco perchè siamo assolutamente contrari a questa disciplina, mentre comprendiamo la necessità di una disciplina, oltre il codice penale, titolo decimo, dell'aborto che preveda un aborto eugenetico, un aborto determinato da ragioni di salute sia per quanto concerne il prodotto del concepimento che per quanto concerne la donna.

Per quanto riguarda la norma dell'articolo 4, illuminata poi dalla casistica prevista e regolata dall'articolo 5, escludo che vi possano essere casi in cui si profili un principio di illiceità, cioè un divieto in qualsiasi caso; è comprensiva di ogni possibilità, anzi debbo dire che la fantasia del legislatore proponente si è sbizzarrita nella ricerca di tutti i casi. Questa è la ragione per la quale proponiamo la soppressione dell'articolo 4. Proporremo poi, per ragioni che mi riservo di dire, la soppressione dell'articolo 5, il mantenimento dell'articolo 6 e una azione di coordinamento di tutta la normativa sulla base dei princìpi che ho avuto l'onore di esporre.

CODAZZI ALESSANDRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI ALESSANDRA. Credo che una lettura attenta dell'articolo 4 del disegno di legge 1164 consenta di cogliere l'ambiguità e le contraddizioni di questo provvedimento. Ritengo che, proprio per la sua ambiguità e le sue contraddizioni, questo disegno di legge abbia lasciato scontente le stesse donne che si riconoscono nello schieramento abortista.

La casistica prevista dall'articolo 4, in base alla quale « la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito », prevede tutte le circostanze possibili nelle quali incorre una maternità e quindi elenca tutti i motivi per i quali la donna è autorizzata ad abortire.

L'emendamento che proponiamo oppone all'ambiguità del disegno di legge 1164 la chiarezza: infatti dichiara che l'aborto è un atto di soppressione della vita umana, chiamando le cose, come si suol dire, con il loro nome. Questa affermazione — le contraddizioni si moltiplicano — è stata ripetuta anche da alcuni colleghi dello schieramento abortista in questa stessa Aula e certo corrisponde alla convinzione della maggioranza degli scienziati (il professor Bompiani e gli altri colleghi medici possono confermarlo) e comunque alla coscienza popolare. Il consultorio deve impegnarsi a creare nella donna tale consapevolezza, secondo il nostro emendamento. È questa infatti la *ratio* che sostiene tutte le nostre proposte in merito al consultorio, e — mi permetta il relatore di maggioranza — mi sembra semplicistico quanto ha affermato, che cioè gli emendamenti sui consultori vanno via via respinti soltanto perchè il primo di essi è stato rigettato.

Questo nostro emendamento indica ai consultori la linea da seguire nel caso concreto in cui la donna esprima l'orientamento ad abortire perchè si trova in situazioni di particolari difficoltà di ordine psicologico, economico, sociale o familiare. In queste circostanze il consultorio, secondo il nostro emen-

damento, è tenuto a predisporre un completo piano di assistenza utilizzando ogni risorsa e chiamando in causa gli enti competenti e le organizzazioni di solidarietà civile.

È quindi evidente che, a fronte del consultorio come è previsto dal disegno di legge 1164, ridotto cioè a una pura formula, a una sede di svolgimento di pratiche burocratiche, noi proponiamo un « servizio » indubbiamente complesso e qualificato, indubbiamente di alta responsabilità sociale, da un lato, e al tempo stesso centro di responsabilizzazione. Dio sa quanto bisogno ci sia oggi di centri di responsabilizzazione dei cittadini, delle donne, dei padri, in questo caso! Ci troviamo cioè di fronte ad uno sforzo (quello che noi abbiamo compiuto proponendo questo emendamento), che vuole essere serio, per promuovere una diversa qualità dei servizi e quindi un diverso rapporto del cittadino con le istituzioni.

In ultima analisi abbiamo pensato, con questo emendamento, di portare avanti una proposta di animazione profonda della qualità dello Stato: questa intenzione la andiamo leggendo quotidianamente nella stampa, la sentiamo ripetere nei discorsi dei politici, nei discorsi stessi che noi parlamentari facciamo. Però quest'Aula sembra non abbia alcuna intenzione di tradurre le parole nella pratica legislativa. Ed io non vedo come si possa sottolineare con forza e unanimemente da parte di tutti i partiti questa esigenza nei dibattiti, nelle giornate della donna eccetera, se poi si chiude nei fatti la via ad ogni proposta innovatrice e in particolare a questa nostra concreta e coerente proposta.

Nel secondo comma del nostro emendamento, miriamo a fare del consultorio il punto di riferimento non solo per il problema che così drammaticamente la donna vive, ma anche per il padre del concepito e per i familiari. Lo scopo cioè è quello di superare il pericolo di fare del consultorio un puro promotore della pratica di autocoscienza, come si usa dire, o di ridurlo a registratore delle difficoltà della donna (e che la donna naturalmente già conosce) o di farlo diventare, come sta diventando via via che vengono respinti i nostri emendamenti, un centro di legalizzazione dell'aborto, magari anche nella compiaciuta pietà delle idonee formazioni sociali.

A nostro avviso, invece, esso dovrebbe diventare — questo è il senso del nostro emendamento — un effettivo sostegno alla donna che si trova in contraddizione con se stessa, a volte anche con il padre del bambino e con la famiglia.

L'ultimo comma riconferma questa finalità e tende a riconoscere al consultorio come funzione determinante il fine di dare alla donna la piena consapevolezza dei suoi propositi.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Pisanò, ci vuol dire quali emendamenti intende illustrare? Infatti devo richiamare la sua attenzione sulla circostanza che, a termine di Regolamento, lei può prendere la parola una sola volta. Pertanto, se intende illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, lo faccia pure e noi siamo qua ad ascoltarla; se non intende illustrarli tutti, mi dica per cortesia quali intende illustrare.

P I S A N Ò . Intendo illustrarli uno dopo l'altro.

P R E S I D E N T E . Intende illustrarli uno dopo l'altro, cioè di seguito, tutti quanti?

P I S A N Ò . Non in una sola volta: ogni emendamento per conto suo.

P R E S I D E N T E . Senatore Pisanò, lei può prendere la parola una sola volta per illustrare tutti i suoi emendamenti all'articolo 4: il Regolamento dice infatti che sugli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta.

Pertanto se lei intende illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 e firmati anche da lei, deve dirlo affinchè poi non sorgano questioni sulla preclusione a pren-

dere di nuovo la parola. Infatti se lei passa la mano ad altri presentatori, in questa discussione non può più avere la parola, salvo che per dichiarazione di voto.

P I S A N Ò . In dichiarazione di voto, però, emendamento per emendamento?

P R E S I D E N T E . Certo, questo nessuno glielo può vietare.

P I S A N Ò . Ed allora illustro tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 4 che recano anche la mia firma.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

P I S A N Ò . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa serie di emendamenti, che saranno poi votati uno per uno secondo il Regolamento, ha lo scopo di bloccare la discussione sopra un punto che noi riteniamo determinante: vale a dire il giorno dal quale è permesso l'aborto.

Noi riteniamo che parlare di aborto entro i 90 giorni costituisca lo sbaglio fondamentale e meno accettabile di questa legge. Infatti bisognerebbe cominciare a stabilire perchè fino al 90° giorno si può abortire, mentre non si può più abortire dal 90° giorno in poi se non in determinati casi.

Dovrò affrontare temi medici e scientifici che non mi sono congeniali. Cercherò di farlo nel migliore dei modi. È certo, per esempio, che il cuore del bambino nel grembo materno comincia a pulsare tra il 18° e il 25° giorno e qualcuno mi deve dimostrare che un essere umano al quale pulsa il cuore non è un essere vivente.

Quindi è evidente che fissare come tentiamo di fissare noi l'aborto fino al 51° giorno, cioè la possibilità di abortire entro il 51° giorno, è già arbitrario da parte nostra.

Ma c'è di più. Le onde cerebrali, secondo gli elettroencefalogrammi che sono stati effettuati e che continuano ad essere effettuati su feti, danno per accertato che i cervelli dei feti segnalano onde a partire dal 40° giorno di gravidanza.

Ora io vorrei sapere perchè mai, se è vero come è vero che l'elettroencefalogramma piatto ha significato ormai universale di morte di una creatura umana, un elettroencefalogramma attivo non debba significare vita di un essere umano. E allora, se a partire dal 40° giorno di gravidanza il feto dà l'elettroencefalogramma attivo, vuol dire che quel feto è un essere umano per cui già a partire dal 40° giorno sopprimerlo diventa un delitto.

Ma non basta: quando incominciano i primi movimenti del feto? Si dice che la madre sente la vita quando sente muoversi il bambino nel suo grembo. Un collega democristiano, nel suo intervento, ha detto: quante volte abbiamo sentito la vita nel grembo di nostra moglie!

Ecco: quand'è che la madre comincia a sentirsi la vita? Quando il feto misura 20 centimetri e pesa 300-400 grammi; e siamo ancora nelle prime settimane di vita, ben lontani da quel fatidico 90° giorno.

« Se alla sesta o settima settimana » ha scritto un grande ginecologo americano « tocchiamo con delicatezza la zona delle labbra di un feto, il feto reagisce piegando da un lato la parte superiore del corpo e facendo un rapido movimento delle braccia ». Questa è definita una reazione generale perchè interessa gran parte del corpo e non soltanto una zona locale.

Si potrebbero portare altre decine e decine di esempi per dimostrare come prima del 90° giorno, e prima ancora del 51° giorno da noi specificato nel primo della serie degli emendamenti che presentiamo, il feto è un essere umano. Lo è a tutti gli effetti.

C'è una testimonianza a sostegno sempre della nostra tesi per cui, ripeto, è già arbitrario da parte nostra indicare il 51° giorno. Ma volendo entrare nell'ottica abortista, nel senso di venire incontro a quella che è purtroppo la realtà sociale del mondo moderno che tutti conosciamo, e per cercare cioè di impedire il proliferare forse eccessivo degli aborti clandestini, anche noi accetteremmo una certa delimitazione che però non può essere il 90° giorno ma dovrebbe porsi a nostro avviso al 51° giorno.

C'è una testimonianza, ripeto, del direttore dell'ospedale Leonard di New York, a proposito di un feto di meno di tre mesi, sulle dieci settimane, quindi 70 giorni, che dice: « Mentre eseguivo l'anestesia per una operazione per una gravidanza tubarica al secondo mese mi è stato porto quello che credo sia il più piccolo essere umano che abbia mai visto; il sacco ovulare era intatto e trasparente; all'interno conteneva un piccolissimo bambino, otti millimetri, che nuotava con vigore nel liquido amniotico mentre era attaccato alla parete mediante il cordone ombelicale. Questo piccolissimo essere umano era perfettamente sviluppato con lunghe dita affusolate delle mani, piedi e relative dita. Per quanto riguarda la pelle era quasi trasparente e le delicate arterie e vene erano ben visibili fino alla punta delle dita. Il feto era estremamente vivace e nuotava entro il sacco compiendo circa un giro al secondo con movimenti assolutamente naturali. Questo piccolissimo essere umano non assomigliava affatto alle immagini delle foto e dei disegni di embrioni che avevo visto sino ad allora, nè assomigliava ai pochi embrioni che avevo avuto la ventura di osservare, evidentemente perchè questo era vivo. Una volta aperto il sacco, il piccolo essere umano perse immediatamente la vita assumendo la forma... eccetera ».

E quando è che il feto comincia a respirare? Anche questo è un altro elemento che va tenuto presente. A 11-12 settimane, quindi prima dei fatidici novanta giorni, il feto respira regolarmente il liquido amniotico e continua così fino al momento della nascita, quando inizia a respirare l'aria. Lo stomaco secerne succhi gastrici sin dalle prime settimane. Unghie e ciglia si sviluppano già dalla decima settimana. Tutti i sistemi del corpo sono presenti a due mesi di vita nel corpo della madre. I denti ci sono dopo sei settimane e mezzo. A diciotto settimane un bambino nel grembo della madre piange.

Ebbene, come si possa allora stabilire che fino a novanta giorni si può abortire, nei termini consentiti da questa legge, è un'altra di quelle enormità, di quelle aberrazioni di cui i promotori di questa legge dovranno rendere conto: ne dovranno rendere conto nel prossimo futuro, quando l'opinione pubblica comincerà a reagire, come sta reagendo, del resto, nei paesi dove sono state attuate delle leggi abortiste in seguito alla ondata che ha pervaso il mondo cosiddetto civile, dimostrando, nel caso specifico, di non essere poi eccessivamente civile.

Non mi dilungo ulteriormente su questi aspetti, perchè in sede di dichiarazioni di voto tornerò ad illustrare, come faranno i miei colleghi, i motivi per cui sistematicamente tenteremo di portare indietro il termine dei novanta giorni a partire dal cinquantunesimo. È una battaglia che riteniamo giusto fare. Qui non è questione di opinioni politiche (e purtroppo si sta facendo troppa politica su questo disegno di legge, mentre non si dovrebbe), qui si tratta di convinzioni; e questa è una nostra convinzione profondamente sentita da tutti noi. Noi siamo convinti che è un delitto uccidere un bambino nel grembo della madre. Siamo solo convinti che si dovrebbe regolarmentare la materia e non accettiamo il principio secondo cui, siccome l'aborto è un reato diffuso, bisogna per forza legalizzarlo. Allora, a questo punto, è facile anche sostenere che siccome anche il furto è un reato comune, diffusissimo, bisogna legalizzarlo. E così via per tanti altri reati oggi comunissimi. Comunque, ripeto, parleremo in sede di dichiarazione di voto su questa serie di emendamenti.

Vengo ora all'emendamento 4. 42 che propone di sostituire la parola « serio » con la parola « accertato ». Il motivo per cui proponiamo l'emendamento mi sembra evidente. Esso rientra in tutte le osservazioni di fondo che abbiamo fatto su questa legge. L'articolo 4 dice: « Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica eccetera ». Che cosa significa un « serio » pericolo? Mille pericoli possono essere definiti seri: un semplice raffreddore può diventare un serio pericolo; uno scivolone per le scale può diventare un serio pericolo. Serio perciò significa tutto e niente. Noi pro-

poniamo dunque che si dica: un pericolo accertato, per cui si deve documentare che, se la madre in quel determinato caso non abortisce, rischia di morire. Ma accertiamolo questo pericolo, non lasciamolo così nel vago, anche se questa legge è tutta vaga, dice tutto e il contrario di tutto per accontentare le donne che vogliono abortire con estrema libertà.

Circa le parole contenute nell'articolo 4: « in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito », noi proponiamo la soppressione di tutta questa parte.

A questo riguardo potremmo parlare per un mese; se ne è discusso tanto la prima volta che questa legge è arrivata nel Parlamento, ne discuteremo ancora adesso. Una donna può abortire in relazione allo stato di salute o alle sue condizioni economiche, sociali o familiari. So benissimo che, se non succede un miracolo, questo articolo passerà, ma gente che abbia un minimo di raziocinio, che sia seria, dovrebbe vergognarsi di proporre un articolo di questo genere.

Potevate almeno dire: alle sue condizioni economiche, limitando la dizione alle famiglie che hanno un reddito inferiore ad una certa cifra, così che le donne che hanno un reddito superiore non dovrebbero poter abortire, perchè possono mantenere i figli. Con questo articolo, qualunque donna, in qualunque momento della sua vita potrà abortire perchè andrà a dire al consultorio, al medico di fiducia o a chi vorrà lei: per motivi sociali voglio abortire. Chi potrà dirle di no? Oppure: ho un figlio piccolo che piange la notte, per cui non posso averne un altro; chiedo di abortire. Chi potrà dirle di no? E così via.

Questa che conduciamo è una battaglia in cui crediamo, ma la conduciamo anche in nome di un buon senso che qui dentro doveva essere rispettato da tutti, anche dagli abortisti, perchè formule più intelligenti, più realistiche, meno stupidamente demagogiche (scusate l'espressione aperta) si potevano trovare. Era meglio venire a dire: signori, aboliamo il codice Rocco, tutto quello che riguarda l'aborto, ognuno faccia quello che vuole.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 44, proponiamo di aggiungere le parole: « deformazioni gravissime e irreversibili ». Come si fa ad accertare genericamente che il concepito è malformato? Una donna si va a far visitare e il medico dice che il concepito è malformato. Vogliamo allora specificare quando e come si possa stabilire che il concepito è malformato in modo grave, in base a tutte le diagnosi che si possono fare di questi tempi e che tutti conosciamo?

C'è poi la faccenda del medico di fiducia. Abbiamo proposto in tutti gli articoli di questa legge la soppressione di ogni riferimento al medico di fiducia là dove si dice che la donna può rivolgersi al consultorio o al medico di fiducia. Se questa legge vuole difendere la dignità e la libertà della donna, la donna abbia il coraggio di andare in un pubblico consultorio a dire che vuole abortire. È troppo comoda la scappatoia del medico di fiducia, perchè tutte potranno avere un medico di fiducia che firma l'atto che consente l'aborto. Le donne che vanno in giro per la strada urlando: l'utero è mio e ne faccio quello che voglio io, vadano allora anche nei consultori pubblici, istituiti dallo Stato, e dicano apertamente che vogliono abortire. Non è moralmente accettabile che questa legge consenta alla donna di abortire sottobanco, senza che nessuno lo sappia, senza che lo sappiano i genitori, il moroso, l'altro moroso e l'amante, così che possa abortire, tre, quattro volte, liberamente, quando le pare, andando dal medico di fiducia, o cambiandolo quando le pare. Siamo di fronte ad una ennesima manifestazione di demagogia talmente spudorata da ripugnare ad ogni persona che abbia un minimo di buon senso.

Ci batteremo perchè si tolga da questa legge il medico di fiducia. Ripeto: vogliono abortire? Lo facciano pubblicamente, vadano nei consultori, e pubblicamente vadano dove il consultorio le manda.

In sede di dichiarazione di voto torneremo sui singoli argomenti.

B O M P I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, vorrei anzitutto far presente, al fine di evitare che vi siano interpretazioni distorte, sia pure presentate in buona fede, che questo emendamento 4. 2 viene proposto da noi in via subordinata (lo dice chiaramente anche il testo) e senza fornire alcuna adesione alla logica di chi sostiene questa legge.

Dovete cioè comprendere lo stato d'animo di chi, evidentemente fermo su posizioni di principio che non consentono di entrare nella *ratio* proposta da questa legge e di accettare l'assurda spaccatura della normativa tra i primi 90 giorni e dopo i 90 giorni — per tutte le motivazioni che abbiamo tante volte espresso in Commissione ed in questa Aula e cioè la continuità del processo di sviluppo, l'identica dignità sotto il profilo biologico ed umano dell'embrione iniziale e del feto più maturo e così via — d'altra parte si trova di fronte anche al dovere politico di cercare di contenere in qualche modo quelli che possono essere gli aspetti più negativi che la legge verrebbe ad introdurre nella pratica clinica e nel costume, se approvata così come è formulata.

Nel caso presente, poi, credo che, sul piano morale, il mettersi nella condizione di salvare anche una sola vita umana sia già una giustificazione sufficiente a far discutere, in via subordinata, delle ipotesi sulle quali non si concorda. A maggior ragione questo giudizio e questa posizione etica mi pare che spetti ad un medico ginecologo che, anche facendo violenza alle proprie convinzioni etiche, deve proporre soluzioni che cerchino di limitare i danni che possono essere provocati alla donna da un aborto indiscriminato e tutelare, in questo modo, anche la dignità professionale della categoria alla quale appartiene.

E queste circostanze si presenterebbero proprio nel momento in cui l'Assemblea respingesse, oltre che l'emendamento 4. 1, anche l'emendamento 4. 46 che recita: « Ferme le disposizioni di cui all'articolo 54 del codice penale, l'interruzione volontaria della gravidanza non è punibile quando è praticata al fine di evitare il pericolo attuale di un danno grave alla salute della donna, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile ».

L'emendamento 4. 2 che proponiamo, composto dalle parole « non altrimenti evitabile », in subordine appunto al 4. 1 presentato dalla Democrazia cristiana, porterebbe a leggere l'articolo 4 come segue: « Per l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, non altrimenti evitabile, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi ell'articolo 2, lettera *a*) della legge 29 luglio 1975, n. 405, o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, od a un medico di sua fiducia ».

Viene soppresso, nell'articolato da noi proposto, il richiamo alle condizioni sociali, economiche eccetera, come giustificative dell'aborto.

Mi sembra opportuno discutere, al riguardo, proprio la problematica delle indicazioni sociali che parecchie legislazioni moderne hanno accolto nell'allargamento dell'interruzione della gravidanza, fino a pervenire ad una vera e propria liberalizzazione in tal senso. Orbene, quasi tutte le legislazioni si sono mantenute nell'ottica non della valutazione del fatto sociale in sè per sè come causa sufficiente di giustificazione dell'aborto, ma dei riflessi che il fatto sociale può portare sulla salute della donna.

Non posso negare che questo tentativo ci sia anche nella legge che stiamo discutendo e voglio onestamente valutare cosa viene detto e che cosa non viene detto nel disegno di legge n. 1164.

Questa impostazione, diciamo sanitaria, c'è e corrisponde alla strada che hanno seguito gran parte delle legislazioni europee o internazionali in proposito. Ma dove non concordo è nell'estensione che viene data alla ripercussione del « sociale » sulla salute della gestante.

Già in termini di principio è estremamente difficile delimitare l'indicazione sociale necessitante l'aborto, perchè qualsiasi condizione, anche rapportandola con il grado di ricchezza della società o del tenore di vita dell'individuo, può essere giudicata personalmente come problematica e necessitante l'aborto. A maggior ragione questa difficoltà si presenta quando si debbono valutare le ripercussioni del sociale sulla salute della persona stessa, ripercussioni che — notiamo bene — vengono viste dalla legge che discutiamo sempre in un'ottica esclusivamente personalistica, cioè senza che nessuno in pratica possa autorevolmente limitare la estensione da dare al giudizio di interessamento della salute.

Ora, non si deve trascurare che nella società moderna la tendenza a privilegiare il concetto personale di salute è pervenuta alla esasperazione e constatiamo anche gli effetti negativi che ciò porta nella società, nel mondo del lavoro, nella stessa economia nazionale.

Ma l'aver preso a prestito questo concetto allargato di salute, che viene definita come « stato di benessere fisico, psichico, emozionale e sociale della persona » (questa è la definizione che fu data da un comitato di esperti che si era riunito a Ginevra molti e molti anni fa), e aver portato all'interno di questa definizione anche l'ottica dell'aborto volontario, costituisce una forzatura intollerabile in quanto non tiene conto di realtà oggettive, cioè del diritto oggettivo alla vita, che spetta al concepito. E allorchè si è diffusa questa pratica all'indiscriminata considerazione soggettiva della salute per giustificare l'aborto, gli stessi esperti della Organizzazione mondiale della sanità, nel 1970, si affrettarono a dichiarare che non avevano mai inteso formulare un concetto di salute così allargato per ratificare, in qualche modo, la pratica dell'aborto libero. C'è, evidentemente, da parte degli stessi proponenti una smentita all'applicabilità di questo concetto allargato di salute al caso dell'aborto. Tale autorevole pronunciamento lo dovremmo tener presente anche nell'ambito della proposta di legge che stiamo discutendo.

L'introdurre le parole « non altrimenti evitabile » per circoscrivere in un giudizio critico tutte quelle condizioni di tipo sociale ed economico, che compaiono in questo articolo e che vengono vissute dalla donna come pericolose per la propria salute, non significa altro che rendere oggettivo, o perlomeno oggettivo per quanto è possibile, l'apprezzamento dell'interferenza di queste condizioni sulla salute della donna stessa.

È chiaro che, accettando questa ottica, si deve accettare anche una seria verifica oggettiva delle condizioni di salute. Voi mi chiederete: ma come è possibile farlo quando si tratta, soprattutto, di salute psichica? Certamente, questo rappresenta uno degli scogli che abbiamo davanti; però si deve riconoscere che anche nell'ambito del giudizio sulla salute psichica si possono fare degli accertamenti seri, concreti e si può arrivare ad una valutazione del grado di interferenza che può portare la prosecuzione della gravidanza o il parto o la maternità nell'ambito della salute della donna stessa.

Questa discussione mi dà — infine — occasione di verificare, con voi, come questo articolo 4 sia estremamente ampio. Infatti non solo c'è la problematica delle circostanze che vengono accusate dalla donna come interferenti con la propria salute (e questo come abbiamo notato è estremamente impreciso), non solamente c'è l'uso del condizionale (« circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica e psichica ») che introduce una valutazione estremamente sfumata del rischio, affacciando solo delle « ipotesi » di rischio; non solamente c'è l'uso della parola « serio » in luogo di « grave », (quest'ultima espressione era stata da noi proposta in Commissione per la evidente diversa forza di delimitazione del pericolo); ma c'è anche il problema dell'introduzione fra le circostanze che comporterebbero un serio pericolo, di uno stato, come la maternità, che dura, una volta conseguita, tutta la vita.

Dunque, si cerchi di limitare quanto meno questa assoluta indeterminatezza con una ricerca della evitabilità del pericolo.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei osservare come l'introdurre le parole « non altrimenti evitabile » — e qui parlo soprattutto da medico — corrisponda anche ad un preciso dovere della assistenza, perchè non è concepibile che un medico si limiti a fare una diagnosi, una prognosi e rinunci a fare almeno un tentativo terapeutico. Fa parte evidentemente dell'atto medico la complessità e conseguenzialità delle azioni che si promuovono e fra queste vi sono anche la previsione dell'effetto terapeutico, cioè la possibilità di stabilire se quel determinato stato di pericolo può regredire mediante la terapia. Tutto questo afferisce anche al problema che stiamo discutendo, ma non è in alcun modo richiesto dall'articolato che stiamo esaminando.

Sarebbe quindi saggio, a mio parere, introdurre le parole: « non altrimenti evitabile » perchè, pur lasciando un certo margine al giudizio critico sull'interferenza esercitata dalle « circostanze che comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica e psichica », si circoscrive questa opzionalità di giudizio, ancorandolo almeno ad un punto di riferimento (l'inevitabilità).

Ho già detto, signor Presidente, che ci muoviamo malvolentieri nelle ipotesi subordinate: ma desideriamo non trascurare anche la più remota possibilità per rendere meno arbitraria e violenta questa legge.

Mi riservo, infine, signor Presidente, di intervenire con una dichiarazione di voto sull'emendamento 4. 1 illustrato dalla senatrice Codazzi.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento illustrato dalla collega Codazzi sembra costituire un punto discriminante per una diversa valutazione in ordine al problema della interruzione della gravidanza. Aderisco con alcune considerazioni che mi sembrano importanti. Se consideriamo la formulazione dell'articolo 4, ci accorgiamo di come il problema dell'aborto sia al centro dell'attenzione di coloro i quali hanno aderito alla sua formulazione: « Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, ... ». Segue un serie di ipotesi che già hanno formato oggetto di attenzione in sede di discussione generale, ma che qui giova riassumere per valutare insieme la differenza delle opinioni in materia e per esprimere un profondo dissenso sia sul successivo articolo 5, sia in relazione a una impostazione di carattere generale che si ritrova nell'articolo 1, che è stato poco fa approvato da questa Assemblea, sia pure con il voto contrario del nostro Gruppo. È detto, infatti, all'articolo 1: « Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio ». Così come, invece, è formulato l'articolo 4, arriviamo alla liberalizzazione dell'aborto: ciò è stato denunciato nella discussione generale e si evince da una serie di ipotesi che vengono configurate nell'articolo 4. Ed è qui sostanzialmente la profonda diversità emergente dall'emendamento 4. 1, a firma Codazzi ed altri, che propone la sostituzione integrale della norma: l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana. Se fosse vero quanto è affermato nel successivo articolo 5 e quanto contenuto in una norma di carattere programmatico qual è l'articolo 1, evidentemente dovremmo trovare un'apertura da parte degli altri colleghi, soprattutto da parte di coloro i quali si preoccupano, oggi, dei risultati e delle procedure, anzichè della sostanza degli emendamenti che vengono proposti.

Se l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana, la preoccupazione dovrebbe essere preminente da parte di questa Assemblea. L'enunciato è in linea, peraltro, con quanto si afferma (a meno che non si affermi ipocritamente) nell'articolo 1 e con quanto si afferma successivamente nell'articolo 5, dove si formula una serie di valutazioni e si affida ai consultori una serie di funzioni, che non mi sembra si possano trovare, così come redatto, confermate nell'articolo 4. Leggo per me stesso: « Il consultorio e la strut-

tura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza ».

Come si vede, mettendo in correlazione l'articolo 4 con l'articolo 5, dovremmo registrare una comune valutazione delle funzioni del consultorio, mentre dalla approvazione *sic et simpliciter* dell'articolo 4 il consultorio avrebbe soltanto una funzione demografica, ed avrebbe una funzione demografica proprio per il modo come è stato formulato l'articolo che censuriamo.

Se l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana, tutto il resto va disciplinato con riferimento sia alla sentenza della Corte costituzionale, sia ad una valutazione libera, autonoma dell'Assemblea, che però — per come stanno andando i lavori — va al di là della stessa corretta interpretazione, ove si consideri che la sentenza della Corte costituzionale afferma che l'aborto deve essere ancorato ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarlo. Ora questa previa valutazione non c'è da parte di nessuno: la previa valutazione avviene soltanto liberamente, autonomamente e insindacabilmente da parte della donna.

È anche incoerente ritenere che, con la espressione « ove lo consenta », ci possa essere un intervento effettivo in questa direzione da parte del padre del concepito. La nostra impressione è che non rimuoviamo gli ostacoli ai fini di tutelare la vita umana, ma creiamo una serie di strutture socio-sanitarie con funzioni prevalentemente demografiche: è una valutazione che bisogna fare assieme ad un esame comparativo dell'articolo 4 e del testo che in forma di emendamento viene proposto in sostituzione da parte dei colleghi del Gruppo, cui ho l'onore di appartenere.

Peraltro, se pensiamo a come si vanno articolando oggi sul piano della realizzazione i consultori, nati soprattutto con riferimento preciso alla riforma del diritto di famiglia, ci accorgiamo che mancano le strutture necessarie che consentano di aiutare la donna a rimuovere una serie di ostacoli, non soltanto oggettivi ma anche e prevalentemente morali, che si muovono in direzione dell'interruzione della gravidanza.

La collega Codazzi ha parlato molto bene e ha sottolineato l'urgenza e la necessità di porre la nostra attenzione, come legislatori, sulla qualità dei servizi, con una valutazione specifica di quelli esistenti nell'ambito delle strutture socio-sanitarie a livello consultoriale. Dovremmo preoccuparci di avere una dimensione fortemente umana, pedagogica, educativa, con riferimento a questi consultori: in effetti l'orientamento prevalente ci fa considerare queste strutture realizzate — quando sono state realizzate — con fini prevalentemente di controllo delle nascite.

Orbene, siamo al di là della sentenza della Corte costituzionale: dobbiamo affermare a chiare lettere che noi liberalizziamo, con tutta la legge, ma prevalentemente con l'articolo 4, l'aborto; tutta una serie di condizioni che annunciamo sono soltanto tendenziali e programmatiche, esse non si verificheranno, se lasceremo, poi, la donna libera di decidere sull'interruzione della gravidanza, senza che ci siano quei controlli di carattere prevalentemente medico che impediscono di fatto che si possa interrompere la gravidanza, eccettuati i casi in cui per ragioni di salute fisica e psichica non sia altrimenti evitabile.

Ed allora delle due l'una: o diciamo chiaramente, nell'interpretazione che diamo anche nel momento della discussione e dell'approvazione di questo articolo, che si liberalizza l'aborto, atteso che tutti i sotterfugi che sono stati posti in essere non nascondono la grande libertà conferita alla donna di autodeterminarsi e di decidere indipentemente dalle valutazioni esterne di dover

interrompere la gravidanza; o altrimenti commettiamo come legislatori un atto di autentica ipocrisia normativa, perchè nella formulazione della norma abbiamo voluto nascondere quello che effettivamente volevamo realizzare.

Sono queste le ragioni di grande e profonda preoccupazione che di fronte all'articolo 4 ci spingono a dare una valutazione complessivamente negativa. Un modo di vedere la vita da parte del nostro Gruppo diverso dagli altri ci convince a sostenere con molta fermezza e decisione l'approvazione dell'emendamento così come illustrato pocanzi dalla senatrice Codazzi.

B A U S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che ancora una volta, come accadrà — ritengo — più volte nel corso dell'esame di questo disegno di legge, ci troviamo di fronte ad emendamenti che sono rivelatori della verità perchè ancora una volta, se noi effettuiamo un confronto tra il contenuto dell'articolo 4, così come è descritto nel disegno di legge in esame, e l'emendamento della senatrice Codazzi, ravvisiamo una differenza profonda, sostanziale, una differenza che è rivelatrice del significato generale contenuto nel disegno di legge in esame.

Ritengo che esista una discriminante sul modo con il quale si può riguardare il problema dell'aborto; esiste una interpretazione che ha il senso di concessione libertaria ed esiste una interpretazione che ha il senso della comprensione umana e solidale: riguardare cioè il problema dell'aborto come si riguardano i problemi dolorosi che costellano la vita dell'umanità, rispetto ai quali dobbiamo impegnarci per trovare rimedi, rispetto ai quali dobbiamo porgere sollievo e fare opera di convinzione e di conforto, per giungere, ove sia necessario, per quei fatti che sul piano penale potrebbero avere rilevanza di reato, anche al perdono.

Rispetto a questo diverso modo di riguardare la legge sull'aborto, l'articolo 4, così come è formulato, specialmente se messo a confronto con l'emendamento proposto dalla collega Codazzi, è rivelatore di come si sia di fronte ad una concezione dell'aborto che è quella che noi profondamente rifiutiamo, cioè la concezione dell'aborto come un fatto di permissività.

Le prime parole dell'emendamento proposto dalla collega Codazzi dicono: « l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana ». Ancora una volta io domando ai colleghi: se le premesse che sono state esaminate e discusse in questa sede in molte sedute hanno portato ad una conclusione che ha coinciso con la conclusione che la scienza ha proposto cioè che il concepito rappresenta una vita umana, qual è il motivo per il quale non si intende scrivere, così come sta scritto nell'emendamento proposto dalla collega Codazzi, che l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana? Evidentemente ancora una volta, attraverso la stessa ipocrisia per la quale il titolo della legge si è voluto usare come elemento mimetico chiamando quello che è aborto « tutela della maternità » e nascondendo dietro una fraseologia equivoca quella che è la realtà, quando con l'emendamento presentato dalla collega Codazzi questa verità viene a rilievo, ecco che scatta il rifiuto di questo emendamento. E lo si rifiuta perchè fa paura leggere anzichè una frase menzognera quella realtà semplice, elementare, fondamentale e terribile che è contenuta nelle prime dieci parole dell'emendamento Codazzi: l'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana.

Ed allora, onorevoli colleghi, qualcuno ha detto prima di me: può darsi che le ore che noi trascorriamo in quest'Aula siano rese inutili dal rifiuto di penetrare nel contenuto sostanziale della legge. Mi auguro di no; però non c'è dubbio che, se noi opponiamo il nostro rifiuto a delle indicazioni chiarificatrici, verremo meno ad obblighi che potrei definire di « lealtà legislativa » perchè non è legislativamente leale adoperare parole che non corrispondono alla

realtà delle cose e del pensiero. Se si è leali credo che dobbiamo approvare l'emendamento della collega Codazzi proprio perchè è un emendamento che rispecchia la realtà ed il pensiero. Credo che approvando nella sua intierezza l'emendamento Codazzi e quindi sostituendo completamente l'articolo 4 compiremmo un atto che non è solo di lealtà legislativa, ma adotteremmo anche la formula rispondente ad un sentimento che nella discussione generale che ha preceduto questa nostra discussione sui singoli articoli è sembrato emergere sia in Commissione sia in Aula da parte di tutti coloro, a qualunque parte politica appartenessero, che sono intervenuti nel sostenere con le loro parole che l'aborto è un male, che la legge è un rimedio da porre a questo male, ma che rispetto a questo male occorre formulare accorgimenti tali di carattere sociale che valgano a scoraggiarlo. Tutto questo sarà se approveremo l'articolo 4 così come formulato nell'emendamento Codazzi; non sarà così se approveremo l'articolo 4 nel testo inserito nel disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P I T T E L L A , *relatore*. Siamo contrari all'emendamento 4.48. Esso è coerente con la logica che ha sempre mosso il senatore Nencioni e gli altri presentatori, però la logica nella quale si muove e da cui è ispirato il disegno di legge n. 1164 è in antitesi, è totalmente diversa; per questo i relatori non possono accogliere l'emendamento.

Brevi parole per motivare la non accettazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dai senatori Codazzi, De Giuseppe ed altri. Mi pare che in tutta la legge, non solo nelle affermazioni fatte dai relatori, e dagli interventi che si sono susseguiti nel corso della discussione generale sia emerso chiaramente esserci vita umana sin dall'inizio del concepimento, esserci vita umana immanente nello zigote. Quindi voler riaffermare che si tratta di soppressione di vita umana ci sembra una reiterazione superflua. Circa il secondo comma, la sostituzione non pare accettabile perchè la nuova formulazione presupporrebbe la obiettivazione di situazioni particolari, che non è sempre possibile. Per quanto riguarda la richiesta di contatti con tutti i familiari, sembra sinceramente un'esagerazione. Quanto infine al problema riportato negli ultimi due commi, ci pare che questo sia già stato chiaramente detto nell'articolo 2 laddove abbiamo affermato che i consultori devono agire per far superare i motivi che inducono la donna ad abortire. Il fatto che trattasi, nel caso di aborto, di soppressione di vita umana, e che questo venga codificato attraverso norme, è in relazione alla necessità di superare la conflittualità tra due esistenze e quindi di fare una scelta.

I relatori sono contrari all'emendamento 4.46 del senatore Crollalanza e di altri senatori. Esso infatti si muove nella logica dell'aborto terapeutico ed eugenetico *stricto iure* che più volte si è avuto modo di dimostrare lacunoso ed anzi pericoloso.

Circa gli emendamenti dal 4.3 al 4.41, appare chiaro che essi si muovono nella logica dell'ostruzionismo. Non riposano su precisi motivi scientifici; d'altronde sarebbe impossibile, in rapporto alle comuni strutture di cui dispone il nostro paese, fare degli accertamenti così puntuali circa i vari giorni di evoluzione della vita nella fase di blastula, di gastrula, della vita biologica, della vita embrionaria e così via. Pertanto i relatori sono contrari a tutti questi emendamenti.

I relatori sono contrari anche alla sostituzione della parola « serio » con la parola « accertato ». Infatti il termine serio comporta una valutazione che è clinica e tecnica insieme, mentre il termine accertato comporterebbe una valutazione nettamente tecnica non raggiungibile obbiettivamente nella gran parte dei casi. A noi pare giusto mantenere la dizione « serio » per cui ci dichiariamo contrari a questo emendamento.

I relatori comprendono inoltre le motivazioni che hanno indotto a proporre, in su-

bordinata, l'emendamento 4.2, dei senatori Bompiani, De Giuseppe ed altri, con cui si pensa di poter delegare a tecnici la valutazione dell'influenza negativa sulla madre di una gravidanza; l'obiettivazione di molti danni non è sempre possibile, specialmente con le attrezzature a disposizione nel nostro paese; lo riconosceva poc'anzi anche il senatore Bompiani quando affermava che l'accertamento sarebbe uno scoglio e la valutazione non potrebbe che essere approssimata.

Esprimiamo parere negativo anche all'emendamento 4.47 che vorrebbe la soppressione delle parole: « in relazione o al suo stato di salute... » che invece ai relatori sembrano una specificazione utile che prende in considerazione anche il rischio di previsione che deve essere valutato attentamente in questi casi.

I relatori sono inoltre contrari agli emendamenti 4.43 e 4.44 non solo per i motivi già detti ma anche perchè non ritengono possibile accoglierli in quanto il danno psichico indotto dal pensiero di semplici anomalie e malformazioni è tale da non poter essere disconosciuto.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.45, i relatori sono contrari perchè ritengono che non è possibile non riconoscere al medico di fiducia il ruolo importante che ha nell'attuale organizzazione sanitaria: significherebbe deprimere la figura del medico di fiducia; inoltre il ricorso al medico di fiducia è limitato comunque nel tempo, cioè è possibile fino al momento in cui andrà in vigore il servizio sanitario.

Per queste motivazioni i relatori esprimono la loro contrarietà agli emendamenti di cui sinora si è parlato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Vorrei chiedere che l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori, se mantenuto, venga votato per parti separate, nel senso che si votino prima le parole: « In via subordinata all'emendamento 4.46, sostituire le parole: " entro i primi 90 giorni " », e poi le altre.

P R E S I D E N T E . Senatore Perna, ne riparleremo quando verrà posto in votazione l'emendamento 4.3.

Metto ai voti l'emendamento 4.48, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà ora alla votazione per divisione. I senatori favorevoli si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

B O M P I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Prendo la parola per esprimere pubblicamente le ragioni del mio voto favorevole all'emendamento 4.1.

Scorriamo il testo dell'emendamento che recita: « L'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana. Ove la donna in stato di gravidanza si trovi in situazioni di particolare difficoltà di carattere psicologico, economico, sociale o familiare, i consultori familiari di cui alla legge 20 luglio 1975, n. 405, accertatane la consistenza, predispongono un completo piano di assistenza, nelle finalità e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti della presente legge, utilizzando ogni risorsa e sollecitando gli opportuni interventi della regione o degli altri enti competenti e delle organizzazioni di solidarietà civile. Con il consenso della donna il consultorio prende con-

tatti con i familiari della stessa ed in particolare, ove possibile, con il padre del concepito, onde sollecitarne l'adempimento dei doveri morali e materiali.

Il consultorio concorre a promuovere nella donna la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana e la informa sul grado di sviluppo del concepito e sui rischi che l'intervento abortivo comporta ».

Potremmo subito osservare che quanto è contenuto nel primo, secondo e terzo capoverso ripete praticamente quello che è già detto in altri articoli della legge (ad esempio il 2); quindi potremmo trovare l'emendamento inutile. In realtà la parte nuova che mi impone, in coscienza, di votare per questo emendamento è costituita dal quarto capoverso, che recita: « Il consultorio concorre a promuovere nella donna la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana e la informa sul grado di sviluppo del concepito e sui rischi che l'intervento abortivo comporta ».

Gli aspetti che questo comma mette in evidenza sono tre. Prima di tutto, l'impegno del consultorio a sollecitare, nella donna in difficoltà, la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana.

Ritengo che proprio lavorando nell'ottica della « responsabilizzazione della donna », la donna dovrebbe acquisire quell'insieme di nozioni che è necessario affinchè la determinazione, come vogliono i promotori di questa legge, sia « autonoma » ma anche « responsabile ». Mi sembra che sulla necessità della pienezza dell'informazione dovrebbero convenire tutti, anche quelli che dall'altra parte dello schieramento hanno fatto la battaglia in favore dell'autodeterminazione della donna.

Il testo della legge, sia all'articolo 2 sia all'articolo 5, nella parte che riguarda i consultori (ma lo stesso vale anche per le strutture socio-sanitarie ed il medico di fiducia), esplicita vari compiti dei consultori, ma non compare mai l'obbligo di « parlare del concepito », cioè dell'« altro » che l'aborto distrugge. In tale materia non si può tacere, ed è necessario anzi ricordare alla donna che l'interruzione della gravidanza significa interrompere lo sviluppo di una vita, a qualsiasi epoca l'interruzione venga condotta.

Secondo: il grado di sviluppo del concepito. Anche questo tipo di informazione è necessario quando vogliamo rendere responsabile la donna di quello che sta per compiere. Il grado di sviluppo generalmente è mal percepito dalla gestante, e ciò si verifica soprattutto o nelle condizioni di minor cultura della donna o nelle giovanissime che, travolte da tanti altri sentimenti, ben poco sanno (magari perchè nessuno l'ha insegnato loro) e ben poco ragionano su quello che è lo sviluppo del concepito.

Diverso è già il discorso per una donna che abbia avuto dei figli: è chiaro che allora il grado di consapevolezza dello sviluppo può essere più maturo, e c'è minore bisogno di specifiche notizie al riguardo.

Devo ribadire che queste due incombenze che sono attribuite dall'emendamento 4. 1 al consultorio rendono un servizio alla chiarezza e mi pare che rientrino, così esplicitate, proprio nell'attività che i consultori dovrebbero svolgere. Ripeto: non sono mai state elencate in nessun punto della legge. La legge cioè prevede che il consultorio informi la donna sempre dei diritti, dal punto di vista sociale, economico e così via, ma non informi mai della situazione biologica nella quale si trova, e dei conseguenti doveri.

Veniamo all'ultimo punto, che pure mi sembra meriti la massima attenzione: i « rischi » dell'intervento abortivo. Ho riguardato il testo della legge ed anche pochi minuti fa, rileggendolo, mi sono accorto che non c'è un punto preciso in cui sia previsto che qualcuno informi la donna dei rischi che corre con l'intervento abortivo. All'articolo 8 si esplicita che l'ostetrico che deve eseguire l'intervento abortivo « valuta le controindicazioni » all'intervento; ma nessuno informa la donna dei « rischi », diretti o indiretti, che potrebbero correre in rapporto all'interruzione della gravidanza. Orbene, non dico un medico (e qui ce ne sono tanti) ma qualunque persona di buon sen-

so comprende che non c'è identità tra il concetto di rischio ed il concetto di controindicazione. Sono evidentemente due cose molto diverse. Facciamo un esempio molto banale. Io ho una appendicopatia cronica ed un giorno o l'altro dovrò farmi asportare questa appendice.

Ma se lo faccio in un momento in cui sono in cattiva salute, ad esempio in un momento in cui fumo molto oppure, essendo ad esempio diabetico, mi trovo con una glicemia piuttosto elevata, corro determinati « rischi » superiori a quelli di un uomo perfettamente sano.

Ci sono invece delle « controindicazioni » quando questa mia glicemia è, mettiamo, talmente elevata da portarmi alla fase di precoma glicemico, o se, ad esempio, ho una broncopolmonite in atto.

Certamente tutti noi comprendiamo la differenza tra « rischio elevato » (quando mi tolgo l'appendice ed ho anche un diabete moderato) e «controindicazione» (quando mi tolgo l'appendice mentre ho un precoma glicemico od una broncopolmonite in atto). Mi pare che la differenza sia molto chiara.

Dunque, valutare le controindicazioni non basta. Non volete pensare che in una legge come questa ci sia almeno qualcuno che, sul piano puramente sanitario, non abbia il dovere di informare chi si sottopone all'interruzione di gravidanza anche dei rischi cui va incontro, pur volendo valutare l'aborto come un semplice « atto chirurgico »? Noi sappiamo che i rischi non possono ricondursi solo al problema di frequenza di mortalità (mi sono permesso lo scorso anno di distribuire a tutti un opuscolo, in cui facevo il punto di tutte queste questioni), ma ci possono essere tanti altri rischi legati a situazioni locali (sviluppo raggiunto dall'utero eccetera) e connessi con le conseguenze immediate ed a distanza (l'incompetenza cervicale che può risultarne, l'infiammazione endouterina, l'emorragia, la maggiore frequenza della sterilità successiva, e così via). Ora, mi sembra che faccia parte dell'etica sanitaria e dunque anche dell'etica del consultorio e degli operatori sanitari informare la donna dei rischi.

Tutto questo non è detto e nemmeno suggerito nel testo della legge: verrebbe esplicitato se si intoducesse questo emendamento.

Ecco i motivi per cui personalmente ritengo si debba approvare questo emendamento. Infatti, anche considerando che parte della normativa che propone può essere già sviluppata nell'ambito dell'articolo 2, introduce qualcosa di più che ha un significato concreto e reale sul piano sanitario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Alessandra Codazzi e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il qule il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 46.

P I S A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, farei una sola dichiarazione di voto per questo emendamento e per i quaranta che seguono. Noi proponiamo l'approvazione di questi emendamenti a partire dal cinquantunesimo giorno perchè non possiamo accettare il principio abortista che dice: il feto non ha vera dignità umana perchè dipende per la sua vita dalla vita della madre, quindi può essere soppresso.

A parte la considerazione che il feto, a partire da una certa età, può già vivere al di fuori del grembo materno, come stanno a dimostrare inoppugnabilmente i parti prematuri, a parte la considerazione che i progressi della scienza comporteranno probabilmente in futuro la possibilità di vita al di fuori del ventre materno prima di quell'epoca, a parte infine il fatto che abbiamo già dimostrato con una certa abbondanza

di validi argomenti — pensiamo almeno di averlo fatto — che il concepito è un essere umano vivente fin dal momento del concepimento, il discorso della mancanza di autonomia del feto è sprovvisto di un pregio effettivo.

Per comprendere la profonda autonomia biologica e umana del concepito rispetto alla madre che gli fornisce solo alloggio e nutrimento, basta pensare che lo zigote, frutto del concepimento fin dalla fecondazione, ha insite tutte le potenzialità che dovranno realizzarsi lungo il ciclo vitale dell'individuo, di quell'uomo che ha cominciato a formarsi, che si svilupperà, che nascerà. D'altra parte è evidente la dipendenza di tutti gli uomini tra loro nella nostra società. Basti pensare, tanto per fare un esempio, in che rilevante misura i paesi e le popolazioni che non possiedono autonome fonti di energia dipendono dai paesi e dalle popolazioni che tale energia possiedono. Per scendere a campi più limitati, non è forse vero che i passeggeri di un aereo dipendono per la loro stessa vita dall'abilità del pilota?

In effetti il bambino concepito e non nato può addirittura essere assunto a simbolo della nostra condizione umana, in quanto vivente e totalmente proteso verso la vita, portatore di un progetto di vita già integralmente motivato nelle sue premesse e tuttavia totalmente dipendente dagli altri e in esclusiva custodia degli altri.

Per questo motivo voteremo a favore di questo emendamento, che vuole portare da novanta a cinquantuno giorni il limite di tempo entro il quale è concesso abortire legalmente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.46, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Perna, insiste nella sua richiesta di votazione dell'emendamento 4.3 per parti separate fatta in precedenza?

P E R N A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, dichiaro di ritirare tutti gli emendamenti subordinati a quello testè respinto, fino al 4.41 compreso.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 4.42, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori, per il quale, come per tutti gli altri che seguiranno, il relatore si è dichiarato contrario, mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.47, presentato dal senatore Crollalanza e da altri sentori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.43, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.44, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.45, presentato dal senatore Crollalanza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sono stati presentati due articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, *segretario*:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Il Presidente del Tribunale dei minorenni forma, fra i coniugi aventi i requisiti prescritti dall'articolo 314/2 del codice civile, un elenco riservato di quelli disposti alla preadozione ai sensi del presente articolo.

I coniugi che accettano di essere inseriti in tale elenco si obbligano a prendere in affidamento preadottivo e ad adottare i minori che verranno loro assegnati ai sensi del presente articolo.

Durante la gravidanza la coppia, ovvero in mancanza di matrimonio e quando il rapporto di procreazione non è accertato, la donna può dichiarare al Presidente del Tribunale per i minorenni di non essere in grado di adempiere agli obblighi che derivano dalla potestà dei genitori.

Il Tribunale per i minorenni, sentiti, ove la donna sia assistita dal consultorio, i rappresentanti di questo ed assunte le opportune informazioni, dichiara la preadozione del nascituro e provvede per l'affidamento preadottivo ai sensi del comma ottavo del presente articolo.

Nei cinque giorni successivi alla nascita, la coppia, ovvero soltanto la madre, possono confermare al Presidente del Tribunale per i minorenni la dichiarazione resa durante la gravidanza. Ove tale dichiarazione venga resa all'atto della certificazione della nascita, l'ostetrica deve darne immediata comunicazione al Presidente del Tribunale dei minorenni. In mancanza della dichiarazione di conferma restano senza effetto gli atti di preadozione compiuti.

Nel caso di dichiarazione di conferma resa soltanto dalla madre, il Presidente del Tribunale per i minorenni deve sentire tempestivamente anche il padre, ove il rapporto di procreazione sia accertato, senza ritardare l'affidamento preadottivo.

Nel caso in cui il padre si opponga alla dichiarazione della madre e assuma gli obblighi derivanti dalla potestà dei genitori, il minore viene affidato al padre e restano senza effetto gli atti di preadozione compiuti.

Il Tribunale per i minorenni, non oltre i tre giorni successivi alla dichiarazione di conferma resa dalla coppia o dalla madre, ovvero alla comunicazione data dall'ostetrica, procede all'affidamento preadottivo del minore ai coniugi indicati nell'elenco predisposto ai sensi del primo comma.

Contro questo provvedimento, il padre ove non abbia prestato il suo assenso, può fare opposizione ai sensi dell'articolo 314/22, del codice civile.

Si applicano alla preadozione le disposizioni degli articoli 314-2, 314-17, 314-18, 314-19, 314-21, 314-23, 314-24, 314-25, 314-26, 314-27, 314-28 del codice civile ».

4.0.1 CROLLALANZA, ABBADESSA, FRANCO, LA RUSSA, PECORINO, PISANÒ

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. ....

« La donna direttamente ovvero tramite il consultorio, nell'ambito delle competen-

ze di cui all'articolo 2 può chiedere al Presidente del Tribunale per i minorenni di dare avvio al procedimento di preadozione a norma del presente articolo.

Durante la gravidanza la coppia, ovvero in mancanza di matrimonio e quando il rapporto di procreazione non è accertato, la donna può dichiarare al Presidente del Tribunale per i minorenni di non essere in grado di adempiere agli obblighi che derivano dalla potestà dei genitori.

In ogni caso il Presidente del Tribunale per i minorenni forma tra i coniugi aventi i requisiti prescritti dall'articolo 314-2 del codice civile un elenco di quelli disposti alla preadozione ai sensi del presente articolo.

I coniugi che accettano di essere inseriti in tale elenco si obbligano a prendere in affidamento preadottivo e ad adottare i minori che verranno loro assegnati ai sensi del presente articolo.

Il Tribunale per i minorenni, sentiti, ove la donna sia assistita dal consultorio, i rappresentanti di questo ed assunte le opportune informazioni, dichiara la preadozione del nascituro e provvede per l'affidamento preadottivo ai sensi del comma ottavo del presente articolo.

Nei cinque giorni successivi alla nascita, la coppia, ovvero soltanto la madre, possono confermare al Presidente del Tribunale per i minorenni la dichiarazione resa durante la gravidanza. Ove tale dichiarazione venga resa all'atto della certificazione della nascita, l'ostetrica deve darne immediata comunicazione al Presidente del Tribunale dei minorenni. In mancanza della dichiarazione di conferma restano senza effetto gli atti di preadozione compiuti.

Nel caso di dichiarazione di conferma resa soltanto dalla madre, il Presidente del Tribunale per i minorenni deve sentire tempestivamente anche il padre, ove il rapporto di procreazione sia accertato, senza ritardare l'affidamento preadottivo.

Nel caso in cui il padre si opponga alla dichiarazione della madre e assuma gli obblighi derivanti dalla potestà dei genitori, il minore viene affidato al padre e restano senza effetto gli atti di preadozione compiuti.

Il Tribunale per i minorenni, non oltre i tre giorni successivi alla dichiarazione di conferma resa dalla copia o dalla madre, ovvero alla comunicazione data dall'ostetrica, procede all'affidamento preadottivo del minore ai coniugi indicati nell'elenco predisposto ai sensi del primo comma.

Contro questo provvedimento, il padre ove non abbia prestato il suo assenso, può fare opposizione ai sensi dell'articolo 314-22, del codice civile.

Si applicano alla preadozione le disposizioni degli articoli 314-2, 314-7, 314-18, 314-19, 314-21, 314-23, 314-24, 314-25, 314-26, 314-27, 314-28 del codice civile ».

4.0.2 COCO, DE GIUSEPPE, MANCINO, DE CAROLIS, ROSI, BAUSI, GIROTTI, DE VITO, CODAZZI Alessandra, BOMPIANI

P R E S I D E N T E . Poichè si tratta di due emendamenti che hanno per oggetto una materia contenuta in alcune norme, delle quali il Senato ha precedentemente votato lo stralcio dal disegno di legge numero 1116, d'iniziativa popolare, credo di poter invitare i presentatori di questi due emendamenti a ritirarli.

P I S A N Ò . Ritiriamo l'emendamento 4.0.1.

C O C O . Anche noi ritiriamo l'emendamento 4.0.2.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

P R E S I D E N T E . Il senatore Castelli è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione del senatore Cacchioli.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Costruzione di alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia » (1198), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere quale fondamento hanno le voci, attribuite dalla stampa al Ministro del tesoro, secondo le quali nel 1978 non più di 100 dei 670 miliardi stanziati dalla legge « quadrifoglio » sarebbero effettivamente spendibili.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere, con riferimento ad una sua precedente interrogazione rimasta senza risposta, a che punto è l'espletamento dei diversi adempimenti procedurali per l'entrata in vigore effettiva delle disposizioni della legge « quadrifoglio ».

(3 - 00968)

TODINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare in ordine alle gravi carenze tecniche operative, denunciate da varie parti, che si registrano nel settore del trasporto aereo svolto dalla compagnia di bandiera « Alitalia », con criteri che dovrebbero rendere opportuna, necessaria ed urgente un'inchiesta ministeriale per accertare la veridicità di gravi pubbliche denunce, con particolare riferimento alla sicurezza dei voli « Alitalia ».

Nel corso della vertenza, tra « Alitalia » ed organizzazione sindacale, per il rinnovo del contratto di lavoro dei piloti, è stato denunciato il fenomeno del « cannibalismo » dei pezzi di ricambio, tolti da aerei fermi per manutenzione e montati su altri aerei dello stesso tipo.

Tale sistema, adottato con disinvoltura dall'« Alitalia », potrebbe avere gravissime implicazioni in ordine all'affidabilità degli aerei, con pregiudizio del coefficiente di sicurezza, in quanto i pezzi sottratti dagli aerei fermi non sono sottoposti alle prescritte verifiche periodiche, tassativamente programmate dal costruttore allo scopo di garantire l'efficienza più assoluta degli aerei.

Si chiede, pertanto, di conoscere se tali gravissimi fatti siano a conoscenza del Ministero e se, di conseguenza, siano stati adottati gli opportuni idonei provvedimenti, con accertamento delle personali responsabilità, che potrebbero anche essere di competenza del magistrato penale.

(3 - 00969)

BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI, DE SABBATA, SESTITO, VIGNOLO, GIACALONE, PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) che cosa intenda fare per assicurare che consistenti quantitativi di monete, che restano in deposito presso la Zecca per difficoltà nella organizzazione dei trasporti, siano tempestivamente immessi in circolazione;

2) se possa fornire notizie degli ormai 73.500.000 pezzi di monete da 200 lire coniati dalla Zecca;

3) quali siano le ore straordinarie autorizzate e quali quelle effettivamente effettuate dai dipendenti della Zecca dal 1° gennaio 1978;

4) quali siano le misure che si stanno adottando per assicurare la piena efficienza della produzione al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento della Zecca, e cioè al 21 maggio 1978.

(3 - 00970)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MELIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali accertamenti siano stati disposti in relazione al decesso del soldato Trs. Soru Igino, classe 1958, già in servizio presso il Centro difesa elettronica - 9° Battaglione CTU.ELT. « Rombo » di Anzio, avvenuto in data 5 gennaio 1978 nel Policlinico « Umberto I » di Roma, ove era stato trasferito qualche minuto prima dall'ospedale militare « Celio ».

L'interrogante rileva l'estrema singolarità del caso ove si ricordi che il giovane Soru avvertì i primi sintomi di malattia il 28 dicembre 1977 e fu ricoverato lo stesso giorno, o quello successivo, presso il citato ospedale « Celio ».

Ai familiari, che chiedevano a mezzo telefono notizie, i sanitari escludevano, in un primo tempo, l'avvenuto ricovero, dandone conferma solo il 29, dopo l'intervento dei carabinieri di Carbonia ai quali si erano rivolti gli angosciati genitori del ragazzo. In effetti, a questi ultimi erano state, di fatto, negate informazioni telefoniche sul decorso della malattia sino al giorno 31, data nella quale una suora del reparto dava assicurazioni tranquillizzanti circa il normale decorso della malattia (definita: dolori addominali) e della relativa terapia. Nello stesso senso si sarebbe espresso il colonnello medico direttore dell'ospedale con un parente del militare, sconsigliando addirittura la presenza dei congiunti in quanto il paziente sarebbe stato dimesso di lì a qualche giorno. Solo in data 3 gennaio agli sventurati genitori veniva recapitato, da un vigile urbano, un laconico telegramma con il quale li si informava che il « figlio Igino versa in gravi condizioni di vita ». Recatisi immediatamente a Roma ne chiedevano l'urgente ricovero in una clinica specializzata, richiesta che veniva ostinatamente rifiutata sino a qualche minuto prima del decesso. Infatti il trasferimento del morente dal « Celio » al policlinico « Umberto I » veniva effettuato alle ore 22,30 del giorno 5, tormento definitivo, quanto inutile, perchè alle 23 il Soru decedeva, tanto da ingenerare il sospetto che, quanto meno a fini statistici, l'ospedale militare avesse preferito registrare un decesso in meno.

Tenuto conto che del fatto si è ripetutamente interessata la stampa nazionale, e in particolare quella sarda, e che il Ministro è stato vivamente sollecitato dal padre del Soru Igino a promuovere un'inchiesta medico-legale, con esposto pervenuto al Ministro stesso in data 26 gennaio 1978, si chiede di conoscere se tali accertamenti siano stati disposti e quali risultati abbiano conseguito.

(4 - 01881)

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non intenda opportunamente intervenire perchè sia istituito uno svincolo sulla variante in costruzione della strada statale n. 18 fra Vallo Scalo e Vallo della Lucania, in località Mazzavacche, in accoglimento della delibera dell'Amministrazione provinciale di Salerno, svincolo che sarebbe di notevole utilità per le comunicazioni di molti comuni del Cilento che attualmente sono isolati dalle grandi strade di comunicazione.

(4 - 01882)

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al documento diffuso dall'esecutivo nazionale del sindacato di pubblica sicurezza aderente alla « triplice sindacale », nonchè alle dichiarazioni di un generale di pubblica sicurezza notoriamente vicino al PCI, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se sia ammissibile che il sindacato di pubblica sicurezza, prima ancora di essere legalmente autorizzato e costituito, tenti di assumere il ruolo di « super-direzione » generale della pubblica sicurezza;

2) se sia lecito per detto sindacato occuparsi di problemi che non possono e non devono competergli — neppure quando, in ipo-

tesi, sarà costituito ed autorizzato — quali, addirittura, quelli relativi ai servizi segreti;

3) se il Governo non ravvisi, in tale iniziativa, gli estremi per un energico e sollecito intervento, anche in sede giudiziale, contro i promotori della medesima, allo scopo di stroncare sul nascere una manovra tendente a far sorgere un *soviet* della pubblica sicurezza;

4) se non si ritenga necessario rassicurare l'opinione pubblica garantendo che, per il futuro, le forze di polizia saranno dirette e controllate dal Governo e dai competenti organismi burocratici e non dal sindacato aderente alla « triplice ».

(4 - 01883)

COLELLA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Considerato che nella disputa dell'incontro calcistico di domenica 14 maggio 1978 a Nocera Inferiore (Salerno) tra il Catania e la Nocerina, capoliste della serie C, girone C, l'arbitro, signor Lanzetti di Viterbo, ha assunto decisioni, a dir poco, provocatorie nei riguardi del pubblico che affollava in ogni ordine di posti lo stadio « San Francesco »;

visto che, il più delle volte, gli atti di intolleranza dei « tifosi » sono proprio in dipendenza di discutibili decisioni arbitrali,

l'interrogante chiede di conoscere se è allo studio, da parte degli organi competenti, un meccanismo di controllo, tale da rendere meno indiscriminante, sul campo, la decisione della terna arbitrale e, frattanto, non si ritenga di intervenire per una designazione di arbitraggi fatta con persone qualificate, serene ed obbiettive.

(4 - 01884)

CHIELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Gli abitanti della località Frassine in comune di Monterotondo marittimo (Grosseto), sono in stato di profondo malessere per la decisione della Direzione compartimentale di Firenze, di chiudere definitivamente l'ufficio postale della zona.

L'annunciato provvedimento sta provocando malumore tra i 213 abitanti, che ritengono inspiegabile la chiusura del servizio, perchè serve una vasta zona agricola suscettibile di sviluppo economico ed occupazionale, che già ebbe impulso sin dall'epoca dell'applicazione della riforma agraria. Tale provvedimento evitò nella zona l'esodo rurale, stimolando i lavoratori ad impegnarsi intensamente nell'attività agricola.

Attualmente, le categorie professionali reclamano l'autorizzazione ad utilizzare le risorse endogene esistenti nella zona anche per l'uso agronomico, per moderne coltivazioni ed in modo particolare per lo sviluppo della serricoltura.

Considerando queste prospettive, il provvedimento di chiusura del servizio, che costringerebbe la popolazione a percorrere 15-20 chilometri di strada per recarsi al più vicino ufficio postale, appare ingiustificato e contraddittorio ed avrebbe il risultato di influire negativamente nelle prospettive economiche della zona.

Si chiede pertanto di conoscere le ragioni della decisione e se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per sospendere il provvedimento che dovrebbe entrare in vigore nel corrente mese (maggio 1978).

(4 - 01885)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che il recente aumento dei casi di epatite virale in Sardegna ha riproposto drammaticamente di fronte all'opinione pubblica un problema che già preoccupava da tempo intere popolazioni, anche sul piano nazionale;

considerato che nonostante le ripetute segnalazioni da parte dell'interrogante che riguardavano numerosi comuni delle province sarde (Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari), non sembra siano intervenuti elementi significativi da parte del Ministero atti a tranquillizzare in qualche modo l'opinione pubblica;

constatata la sempre crescente diffusione dell'infezione che occupa ormai, dopo il morbillo, il secondo posto con una media di 41.000 casi annuali nell'ultimo triennio, vale a dire che ogni 100.000 abitanti 80 si ammalano ogni anno di epatite virale;

accertato che l'epatite è una malattia pericolosissima che danneggia gravemente il

fegato, difficilmente riparabile, e talvolta mortale, tanto che in Sardegna si nota l'insorgere del « virus epatico » o « MS », il quale, come è noto, può presentarsi in due forme, la prima denominata « A » o « MS1 », la seconda « B » o « MS2 »;

rilevato che in Sardegna, anche in considerazione delle precarie condizioni igienico-sanitarie, si manifestano entrambi i casi le cui conseguenze, come le cronache giornalistiche informano, sono talvolta letali,

si chiede un incontro triangolare (Ministero-Regione-Comuni, coadiuvati da personale di alta specializzazione sanitaria), per un esame attento della situazione in Sardegna sotto il profilo del propagarsi della malattia, per studiare, conseguentemente, tutte le misure idonee a combattere in forme efficaci l'insorgere del male, dotando in pari tempo, prima che possano verificarsi altri eventi, il corpo sanitario dei necessari strumenti di intervento sia nella fase preventiva sia durante lo stesso inosrgere della malattia.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti il suo Ministero abbia in animo di assumere al riguardo.

(4 - 01886)

PINNA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso che un ponte romano, con specifiche peculiarità, edificato con conci di trachite e di granito fra le due sponde del rio Massari-Flumineddu, alle falde del monte Grighine, in agro di Allai, si va definitivamente sfaldando per il trascorrere del tempo, ma anche per l'incuria in cui è stato lasciato;

accertato che sul cennato ponte correva, proseguendo per Fordongianus (l'antica Forum Traiani), la via romana che collegava le antiche città di Usellus e Neapolis e che, per il punto in cui è collocato e per la struttura originaria d'insieme, rivela l'imponenza militare degli avamposti delle fortificazioni romane;

rilevato, infine, che il progetto architettonico del ponte ripete, nella volumetria e nelle sue linee essenziali, il ponte romano di Beja in Tunisia, il ponte Flaminio in Roma e quelli di Decimomannu, Alghero e Porto Torres e che gli stessi spagnoli, durante la lunga dominazione sull'isola, provvedettero al restauro, come si può evincere da taluni graffiti presenti nei conci del ponte;

considerato, conseguentemente, che il ripristino delle arcate crollate (il cui materiale è ancora reperibile sul luogo), il rifacimento dei parapetti e il rafforzamento della struttura restante appaiono opportuni e possibili atteso che i ponti di Fordongianus e di Busachi, in corrispondenza di un diverticolo sulla strada romana Caralibus-Turrem, nel tratto Forum Traiani ad Medias, risultano transitabili,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero abbia intenzione di assumere, d'intesa con la Regione sarda e la Soprintendenza ai monumenti per esaminare e disporre per il ripristino dell'importante monumento, rivelatosi una preziosa testimonianza architettonica di indubbio valore, dato che l'incuria o la disattenzione delle autorità preposte o la stessa insufficienza di mezzi finanziari non appaiono pretesti sufficienti per il definitivo degradamento di una testimonianza della nostra storia.

(4 - 01887)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 17 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BALZAMO ed altri. — Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INIZIATIVA POPOLARE. — Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (1116).

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari